

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 aprile 1997)

INDICE

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| BARRILE: sulle trasmissioni di RAI International in Venezuela (4-02538) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | Pag. 1729 | BRUNO GANERI: sui diplomati in didattica della musica (4-03390) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | Pag. 1739 |
| BATTAFARANO ed altri: sul gruppo Cementir (4-00015) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1732 | CADDEO: sul decesso del signor Fabio Cecchetto in Germania (4-01911) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1741 |
| BERNASCONI: sulla viabilità urbana a Monza (4-03790) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) | 1733 | CAMERINI: sul porto franco di Trieste (4-01088) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) (*) | 1743 |
| BEVILACQUA: sui corsi di formazione per docenti di sostegno in provincia di Vibo Valentia (4-03028) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1734 | CAPONI: sulla società Buitoni di Perugia (4-04933) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1745 |
| BOSI: sui finanziamenti per il Giubileo relativi alla regione Toscana (4-01864) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) | 1736 | CONTE: sui corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno in provincia di Benevento (4-02847) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1746 |
| BRIGNONE: sui diplomi rilasciati dall'Accademia di belle arti (4-03510) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1737 | CUSIMANO: sugli imprenditori italiani in Tunisia (4-04020) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1749 |

(*) Questa risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 22 del 6 febbraio 1997

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| DE CORATO: sul Centro di ricerche della Comunità europea di Ispra (4-03637) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag. 1751 | (Lecce) (4-02893) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | Pag. 1769 |
| DE LUCA Athos: sull'assegnazione dei fondi per centri di assistenza ai tossicodipendenti (4-03570) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>) | 1753 | MANIERI ed altri: sui docenti precari (4-04111) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1776 |
| sulla sospensione di una studentessa del liceo scientifico «Giacomo Ulivi» di Parma (4-03631) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1755 | MIGNONE ed altri: sugli interventi relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi (4-03812) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) | 1776 |
| DEMASI, COZZOLINO: sullo stato giuridico del personale della scuola (4-04088) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1756 | PACE: sull'impiego di veicoli in affitto da parte di alcuni centri postali di Roma (4-02372) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 1777 |
| DUVA, DE CAROLIS: sulle dimissioni dell'architetto Gae Aulenti dalla presidenza dell'Accademia di Brera (4-03388) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1759 | PEDRIZZI: sulla fornitura del gas metano in Italia (4-00471) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1778 |
| FERRANTE: sull'Italiana Manifatture di Colonnella (Teramo) (4-02395) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1760 | PETRUCCI: sull'istruzione musicale pubblica (4-03323) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1786 |
| FLORINO: sui disservizi nella riscossione delle pensioni presso l'ufficio postale del Vomero a Napoli (4-02308) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 1761 | PIERONI: sull'arresto dello scrittore iraniano Faraj Sarkuhi (4-04202) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1787 |
| sul centro automezzi delle poste e telecomunicazioni di Napoli (4-02674) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 1763 | PREIONI: sull'assunzione dei vincitori del concorso indetto dalla camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola (4-00154) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1788 |
| GRECO: sulla soppressione di alcune centrali operative del servizio ACI 116 (4-03611) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) | 1764 | sulla mancata retribuzione relativa al mese di ottobre 1996 di alcuni insegnanti precari dell'istituto professionale «G.G. Galletti» di Domodossola (4-02980) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1791 |
| GUERZONI, CASTELLANI Pierluigi: sulla creazione del «budget di istituto» (4-02889) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1765 | RIGO ed altri: sul calendario della scuola dell'obbligo (4-02745) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1792 |
| MACERATINI: sul Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (4-04133) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) | 1768 | SALVATO: sulla situazione scolastica a Collesalveti (Livorno) (4-02455) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1794 |
| MANCA, COSTA: sulla realizzazione della centrale termoelettrica in località Cerano | | sui centri sociali per anziani (4-03471) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>) | 1796 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| sui concorsi per cattedre nella scuola elementare (4-03503) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | Pag. 1798 | SPECCHIA: sulla tutela del Trullo Sorano di Ostuni (Brindisi) (4-03636) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) | Pag. 1806 |
| SERENA: sui rapporti economici con Taiwan (4-01782) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1800 | sulla tutela di Porta Mesagne a Brindisi (4-03972) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) | 1807 |
| sulle opere marittime nel litorale veneto (4-03201) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) | 1803 | SPECCHIA ed altri: sulla tutela idrogeologica di alcune zone della Puglia (4-04094) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>) | 1808 |
| sulla mancata erogazione degli stipendi agli insegnanti precari della provincia di Treviso (4-03274) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1804 | VALENTINO, BONATESTA: sulla fornitura di gas dalla Nigeria (4-03076) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 1809 |
| sul restauro di monumenti di epoca veneziana in Istria e Dalmazia (4-03461) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 1805 | VERALDI: sulla situazione scolastica nella provincia di Vibo Valentia (4-03931) (risp. BERLINGUER <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 1810 |

BARRILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che da parte della comunità italo-venezuelana da tempo viene insistentemente rivendicato il diritto a beneficiare di una seria e corretta informazione culturale e giornalistica da parte della RAI mediante RAI International;

che la strategia di RAI International in Venezuela non tiene conto del diritto dell'utenza italo-venezuelana ed inoltre tale comportamento è diametralmente opposto a quello tenuto da altri paesi europei che contano comunità altrettanto numerose;

che alla comunità italiana era stata data garanzia di stabilità di segnale tale da indurla a fare grossi investimenti (acquisto di paraboliche, eccetera);

che il palinsesto dei programmi viene gestito con grande approssimazione e scarsa professionalità (messa in onda di programmi e film vecchi ed inattuali, interruzioni illogiche di manifestazioni sportive);

che la RAI International ha venduto i diritti di trasmissione ad un imprenditore arabo il quale a sua volta ha rivenduto i diritti ad una società venezuelana che intende criptare il segnale ed imporre canoni esosi che per molti diventano un lusso insostenibile con inoltre la necessità di cambiare tutta l'impiantistica di ricezione;

considerato che occorre una maggiore attenzione e rispetto verso tanti connazionali che vogliono mantenere un contatto costante con la cultura e gli avvenimenti italiani e che di ciò non possono essere privati;

ritenuto necessario verificare tutta la strategia di RAI International per il Venezuela,

si chiede di sapere:

le condizioni con cui RAI International abbia venduto i diritti di trasmissione in Venezuela ed in particolare quali siano i diritti oggetto del contratto;

chi sia il contraente;

se risulti che tali diritti siano stati rivenduti e se di tale ulteriore transazione la RAI avesse cognizione ed in tal caso se si ritenga che i diritti legittimi degli utenti italo-venezuelani siano stati tenuti in considerazione e tutelati;

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere al fine di tutelare e garantire il diritto all'informazione dei cittadini italiani in Venezuela.

(4-02538)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende noto che i programmi televisivi trasmessi mediante il satellite a ricezione diretta (DTH - Direct to home) da RAI International verso il Nord, il Centro ed il Sud America sono iniziati nel 1992 in seguito ad un accordo con la società Kayfourcast, appartenente al gruppo svizzero Europlus.

Nel 1994 tale società è risultata inadempiente causando, tra l'altro, la sospensione delle trasmissioni in Sud America ed il rischio di interruzione delle stesse nel Nord America.

In presenza di tale situazione la concessionaria RAI ha concluso, nel settembre 1995, un accordo decennale in base al quale la società Gruppo Dallah Albaraka si impegna a trasmettere in esclusiva il canale RAI International nelle Americhe ed in Australia con modalità e tecnologie superiori al vecchio sistema Europlus.

Da tale accordo deriva, altresì, che l'Albaraka è responsabile della distribuzione sopportando i relativi costi tecnici, organizzativi, di *marketing* e vendita, nelle Americhe e in Australia, mentre la RAI è responsabile editoriale del palinsesto, dell'informazione e dell'eventuale pubblicità. Inoltre la RAI ha il controllo preventivo della politica commerciale e distributiva dell'Albaraka, nonchè la possibilità di subentrare all'Albaraka nei contratti stipulati con gli operatori locali nel caso di risoluzione del contratto RAI-Albaraka.

La diffusione in Venezuela delle due ore prodotte per gli italiani all'estero proseguirà indipendentemente dagli sviluppi del progetto di distribuzione di RAI International.

In base al nuovo accordo è stato abbandonato il vecchio sistema di diffusione, anche per superarne i limiti tecnologici e di distribuzione che erano prevalentemente due: il satellite Intelsat K non consentiva di coprire adeguatamente e in modo completo tutto il continente americano (ad esempio l'intera West Coast degli Stati Uniti non poteva ricevere il segnale proveniente da Roma); la tecnologia di ricezione utilizzata per Intelsat K, prodotta e commercializzata in via esclusiva da Kay fourcast, era dedicata esclusivamente alla RAI e non consentiva la ricezione di altri segnali, limitandone di fatto la possibilità di utilizzo e diffusione.

La RAI, attraverso il distributore Albaraka, ha raggiunto accordi di ritrasmissione di RAI International con i principali operatori via cavo e satellite a ricezione domestica del continente americano, in base ai quali la programmazione RAI verrà distribuita insieme con quella locale e sarà ricevibile con le stesse modalità utilizzate anche per la ricezione dei canali nazionali, con un notevole risparmio da parte degli utenti finali e una maggiore possibilità di penetrazione nel territorio del canale RAI.

Per consentire ai vecchi utenti il passaggio ai nuovi sistemi di trasmissione è previsto che il segnale di Intelsat K venga staccato solo dopo l'avvio operativo dei nuovi sistemi di diffusione: così è avvenuto negli Stati Uniti, dove il segnale è stato interrotto solo dopo l'avvio delle trasmissioni di RAI International attraverso Echostar, uno dei tre principali operatori della televisione via satellite statunitensi, e nello stesso modo si è proceduto in America Latina, dove le

trasmissioni diffuse dal satellite Intelsat K sono cessate il 31 gennaio 1997.

Per quanto riguarda in particolare il Venezuela, si comunica che RAI International diffonde via satellite tramite la società Galaxy Latin America e via cavo da Super Cable, Com. Centurion, TV Cable Orion e Intercable. In tutti i casi, il canale RAI è inserito all'interno dei pacchetti base di canali offerti dai cavi e dal satellite, il che, per quanto riguarda le trasmissioni via cavo, significa che gli abbonati possono ricevere gratuitamente senza spese aggiuntive.

Il palinsesto di RAI International, che dal mese di gennaio del corrente anno è passato da 16 ore giornaliere a 24, è composto dal meglio della programmazione delle tre reti televisive nazionali e sarà integrato, entro la fine del 1997, del 10 per cento da programmi prodotti a cura di RAI International. È inoltre prevista la realizzazione di «local news» per gli italiani all'estero e di prodotti finalizzati a un «ritorno d'immagine» in Italia.

Il costo, in dollari USA, del satellite Galaxy Latin America per ricevere RAI International prevede due possibilità:

| | <i>piano 1</i> | <i>piano 2</i> |
|--|----------------|----------------|
| affiliazione, <i>kit</i> e installazione | 450 | 837 |
| abbonamento mensile al pacchetto <i>basic</i> che comprende RAI | 40 | 28 |
| rimborso alla disdetta dell'abbonamento | 100 | 505 |

Per i vecchi utenti è già stato concordato uno sconto del 10 per cento su tutti i costi, mentre ulteriori sconti sono in corso di negoziazione.

Si prevede, comunque, che i costi siano destinati a scendere, così come è avvenuto negli USA, dove dagli originari 800 dollari circa richiesti per l'acquisto del *kit* di ricezione si è passati agli attuali 500 dollari circa (che comprendono anche l'abbonamento per un anno al pacchetto canali), ai quali vanno aggiunti 120 dollari per l'abbonamento annuale RAI International.

Per quanto riguarda la radio, è in progetto il grande rilancio del canale internazionale, che verrà anche inserito nell'offerta via satellite di Galaxy Latin America; anche per il Televideo è allo studio un progetto di diffusione e sia per la radio che il Televideo RAI International farà il possibile per consentirne, ove tecnicamente possibile, la diffusione.

Con il nuovo progetto di distribuzione si prevede di raggiungere, entro la fine del 1997, circa due milioni di abbonati nei paesi dell'America Latina, a fronte delle poche migliaia raggiunte dal vecchio sistema via Intelsat K, per i quali comunque sono stati previsti sconti e facilitazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(7 aprile 1997)

BATTAFARANO, LORETO, DE MARTINO Guido, BERTONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il gruppo Cementir ha formalmente avviato una procedura di licenziamento a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 per complessive 199 unità sulle attuali 739 alle dipendenze dell'intero gruppo. Le realtà interessate sono la direzione generale di Roma, gli stabilimenti di produzione di Spoleto, di Maddaloni, di Napoli, di Taranto, il centro distribuzione di Reggio Calabria, il centro ricerche di qualità di Spoleto, le cave, gli uffici commerciali presenti in sei città;

che il gruppo Cementir finora ha escluso il ricorso ad ammortizzatori sociali come la cassa integrazione guadagni o i contratti di solidarietà per affrontare la situazione di difficoltà in cui versa;

che il gruppo Cementir non ha finora presentato un piano industriale attraverso il quale si possa desumere la strategia produttiva per i prossimi anni;

che il gruppo Cementir vuole ridurre i costi aziendali esclusivamente attraverso i tagli occupazionali, rinunciando ad esempio ad un contenimento dei consumi energetici anche attraverso una diversificazione dei combustibili impiegati nei processi produttivi;

che i tagli preventivati colpiscono parti vitali degli stabilimenti e fanno presagire un decadimento produttivo ed ulteriori tagli in futuro. I tagli preventivati non mettono in conto la ripresa del settore che avverrà con il rilancio delle opere pubbliche, specie nel Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo per contrastare queste infauste scelte del gruppo Cementir e salvaguardare i livelli occupazionali.

(4-00015)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con comunicazione pervenuta il 23 aprile 1996, la Cementir ha avviato procedura di licenziamento collettivo per 199 dipendenti, presso le sedi di Roma, Perugia, Caserta, Taranto, Cosenza. In particolare per lo stabilimento di Taranto erano previsti esuberanti per 60 unità, di cui un quadro, 9 impiegati, 8 intermedi e 42 operai.

Con nota pervenuta il 7 giugno 1996 la Cementir ha comunicato che la consultazione in sede sindacale si era conclusa in data 4 giugno 1996, con verbale di mancato accordo. Alla predetta comunicazione era allegato un documento integrativo dei motivi esposti nella comunicazione introdotta della procedura per la dichiarazione di mobilità; con successiva nota pervenuta il 13 agosto 1996 la Cementir ha comunicato l'avvenuta conclusione della procedura, con verbale sottoscritto presso il Ministero del lavoro, in data 2 agosto 1996. In essa si ribadiva l'avvenuto licenziamento di 23 lavoratori secondo «il criterio prioritario di mobilità, finalizzata al pensionamento e relativa a lavoratori già in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa o che li matureranno nel corso della mobilità, criterio questo concordato con le organizzazioni

sindacali, secondo quanto detto al punto 2 dell'accordo sottoscritto in sede ministeriale»; nella stessa nota si formulava espressa riserva di inviare ulteriore comunicazione per gli altri dipendenti da licenziare, alcuni con il criterio di scelta innanzi esposto ed altri con i criteri dell'articolo 5 della legge n. 223 del 1991.

Successivamente, in data 31 agosto 1996, la società ha comunicato l'avvenuto licenziamento di ulteriori 15 dipendenti, presso lo stabilimento di Taranto, con il criterio prioritario di mobilità, finalizzata al pensionamento, ed ancora, con nota pervenuta il 17 settembre 1996, ha comunicato l'avvenuto licenziamento di ulteriori 9 unità, di cui 6 individuate con i criteri di scelta di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991.

Si precisa infine che il punto 2 del richiamato accordo prevede che «nel limite delle 171 unità e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali verranno collocati in mobilità, finalizzata al pensionamento, con criterio di scelta prioritario, i lavoratori già in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa o che li matureranno nel corso della mobilità», ed, inoltre, il punto 3 prevede che l'azienda erogherà al personale collocato in mobilità, finalizzata al pensionamento, un importo pari a 6 mensilità di indennità di mobilità e al restante personale collocato in mobilità, in aggiunta al predetto importo, la somma di lire 6.000.000.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(2 aprile 1997)

BERNASCONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che il sindaco di Monza, tramite 14 diverse ordinanze (nn. 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1748, 1750, 1751 e 1752) ha radicalmente mutato l'intera viabilità del traffico urbano della città, provocando gravi disagi viabilistici oltre che pericolo per le soglie di inquinamento nelle vie particolarmente coinvolte dalla nuova densità di traffico automobilistico;

che singoli cittadini hanno presentato istanza di sospensione delle suddette ordinanze per palese illegittimità rispetto ad una serie di norme:

legge n. 241 del 1990, in quanto i provvedimenti difettano di motivazione;

articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l'insieme delle ordinanze ed i loro effetti si configurano come un vero e proprio piano particolareggiato del traffico urbano, che dovrebbe essere articolazione di secondo livello del piano generale del traffico mai adottato dal consiglio comunale di Monza;

articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto gli stessi piani particolareggiati del traffico sono mate-

ria di competenza della giunta municipale e non di ordinanza del sindaco;

una specifica ordinanza (n. 1744) impone il traffico limitato in una via del centro storico, mentre l'articolo 7 del regolamento di esecuzione del codice della strada, già sopra citato, assegna l'individuazione delle zone a traffico limitato esclusivamente alla giunta municipale,

si chiede di sapere:

quali atti conoscitivi ed ispettivi si intenda adottare per verificare la legittimità degli atti del sindaco di Monza;

se, nel caso non risultasse la legittimità degli atti suddetti, si intenda adottare azioni sospensive delle sopraccitate ordinanze.

(4-03790)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha fatto presente che, a seguito di ricorso proposto dal signor Roberto Scanagatti avverso il comune di Monza, ha istruito l'istruttoria di rito prevista dall'articolo 74 del regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada.

Pertanto il predetto ispettorato, non appena avrà acquisito tutti gli atti e le informazioni necessarie, provvederà a formalizzare le proprie decisioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(10 aprile 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la circolare ministeriale n. 205, pervenuta ai provveditorati agli studi il 10 giugno 1996, ha posto come termine ultimo ed improrogabile per la presentazione delle domande di autorizzazione per i corsi di formazione polivalente per docenti di sostegno il 30 giugno 1996;

che la documentazione prevista dall'articolo 20 della circolare ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, da allegare alla domanda nei termini di scadenza della stessa, consta di ben 13 documenti diversi, tutti difficili da approntare in un lasso di tempo di circa 10 giorni (le relative circolari sono state diramate ai provveditorati agli studi intorno al 20 giugno 1996);

che nella provincia di Vibo Valentia ci si è trovati nella sostanziale impossibilità di istituire detti corsi perchè gli enti che hanno avanzato richiesta sono stati giudicati non in possesso dei requisiti previsti dalle norme istitutive;

che per la stessa ragione sembra che non saranno autorizzati corsi analoghi neanche nelle altre quattro province calabresi;

che, invece, in altre regioni del Sud, sicuramente in Sicilia, sono stati autorizzati e sono funzionanti i predetti corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione polivalente per docenti di sostegno di ogni ordine e grado (16 sono i corsi in provincia di Messina);

che la situazione suesposta penalizza fortemente i giovani docenti calabresi disoccupati, che si vedono preclusa la possibilità di uno sbocco occupazionale, l'unico peraltro esistente nella scuola di oggi;

che il fenomeno della disoccupazione giovanile in Calabria, com'è a tutti noto, è già abbastanza drammatico perchè si possa perdere un'opportunità, anche se ridotta, come quella rappresentata dalla istituzione dei corsi polivalenti;

che per tali ragioni i capi d'istituto, in Calabria, non possono nominare docenti di sostegno;

che quanto sopra comporta i rischi: di non poter garantire agli alunni in situazioni di *handicap* delle scuole calabresi l'assistenza dell'insegnante di sostegno, che rappresenta un rapporto pedagogico e didattico insostituibile per la loro integrazione scolastica; di svuotare di valore l'intera legge n. 104 del 1992; di vanificare il diritto allo studio e alla educazione della fascia più vulnerabile della popolazione scolastica; di dipendenza della regione Calabria da altre regioni limitrofe, come la Sicilia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover riaprire i termini per la presentazione, da parte degli enti, delle istanze di autorizzazione e, contemporaneamente, quelli per la presentazione della relativa documentazione;

se non si ritenga, altresì, opportuno modificare le norme regolatrici dei corsi di formazione polivalente, in modo da snellire le procedure per entrare in possesso dei requisiti richiesti;

se non si intenda autorizzare, in alternativa, i provveditorati ad organizzare corsi di specializzazione polivalente destinati a docenti non titolari.

(4-03028)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. - Questo Ministero, pur comprendendo le ragioni che inducono l'onorevole interrogante a chiedere una riapertura dei termini per la presentazione ai provveditori agli studi delle domande di autorizzazione a gestire corsi di specializzazione per attività di sostegno all'integrazione scolastica, non può in alcun modo aderire a tale richiesta, in quanto i termini fissati dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, sono perentori e sono stati individuati in modo da garantire un regolare svolgimento delle lezioni e delle attività connesse secondo la scansione prevista dai programmi.

Una riapertura dei detti termini ad anno scolastico iniziato non avrebbe consentito il compiuto svolgersi dei corsi e avrebbe creato peraltro disparità di trattamento rispetto a quanti li avessero rispettati in altre province.

Per l'anno scolastico 1997-98, in attesa della emanazione della disciplina transitoria relativa alla prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, nn. 470 e 471, riguardanti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti con ordinanza ministeriale n. 185 del 1997, sono state sospese le procedure di nuovi riconoscimenti di corsi.

Per quanto poi riguarda i requisiti richiesti agli enti gestori previsti dal decreto ministeriale n. 226 del 1995 essi sono stati individuati sulla base dei programmi appositamente elaborati dalla commissione ministeriale e risultano essenziali per la validità culturale dei corsi medesimi.

In riferimento, infine, a quanto richiesto nell'ultimo capoverso dell'interrogazione parlamentare in parola si fa presente che questo Ministero non è, in linea di principio, contrario all'ipotesi di far partecipare ai corsi biennali di specializzazione polivalente statali il personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato ed inserito nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, qualora le graduatorie previste dall'ordinanza ministeriale n. 196 del 1996 (articolo 14) risultino esaurite e alla condizione che l'ammissione di detti docenti non comporti oneri aggiuntivi.

Si ricorda, comunque, che il provvedimento collegato alla legge finanziaria approvato con legge n. 662 del 1996 prevede che per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato vengano istituiti corsi intensivi, di durata non superiore all'anno, finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli allievi portatori di *handicap*.

Ciò ridurrà il fabbisogno di ulteriore personale specializzato.

*Ministero della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il Ministro dei lavori pubblici, Antonio Di Pietro, nell'incontro con la giunta regionale della Toscana ha riferito che il Consiglio dei ministri ha predisposto un disegno di legge, ancora non approvato, che, in occasione del Giubileo, prevede finanziamenti ad altre regioni, diverse dalla regione Lazio, per circa 700 miliardi di lire per interventi rivolti a percorsi religiosi di rilievo nazionale aventi una validità che va oltre l'evento giubilare, si chiede di sapere:

se tale disegno di legge sia stato finanziato;

se ad esso sia interessata la Toscana e Firenze in particolare; quali siano i criteri di ripartizione di tale stanziamento.

(4-01864)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto si informa che è stato presentato all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 2896 riguardante il Piano di interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggio in località al di fuori del Lazio.

Tale provvedimento è attualmente all'esame della Commissione VIII ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, il cui comitato ristretto, appositamente nominato, ha svolto i necessari approfondimenti e redatto il nuovo testo.

Si è in attesa dell'esito della discussione sugli emendamenti ripresentati e delle relative votazioni per l'ulteriore *iter* legislativo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(10 aprile 1997)

BRIGNONE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il diploma di laurea in architettura ed un diploma dell'Accademia di belle arti congiuntamente a quello di maturità artistica sono, per la legislazione vigente, sostanzialmente equiparati sia per quanto concerne l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nelle accademie, sia sotto l'aspetto del conseguente profilo retributivo e funzionale;

che tale equipollenza non si riscontra però sul piano previdenziale, in quanto l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), prevede il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale dei soli studi universitari e a condizione che il relativo diploma di laurea sia necessario per l'ammissione in servizio, impedendo così la riscattabilità di altri periodi di studi superiori anche quando il relativo diploma sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego;

che all'uopo si è pronunciata anche la Corte costituzionale con sentenza n. 535 del 28 novembre 1990;

che nella fattispecie la Corte interveniva nel giudizio di legittimità costituzionale del citato articolo 13 e in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1990 dal TAR per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, sul ricorso proposto contro il provveditorato agli studi di Parma da Michele Carone, al quale veniva negato il diritto alla pensione per mancanza del requisito dell'anzianità minima, non potendosi a tal fine valutare la durata legale del corso di studi presso l'Accademia di belle arti;

che secondo la Consulta, poichè ai fini dell'ammissione al concorso è espressamente previsto dall'ordinamento vigente che in alternativa alla laurea in architettura l'aspirante possa essere in possesso di uno

dei diplomi dell'Accademia di belle arti congiuntamente al diploma di scuola superiore, «sia la laurea che uno dei diplomi conseguiti presso l'Accademia di belle arti costituiscono, perciò, alternativamente, condizione indispensabile per l'accesso allo stesso impiego per cui è irragionevolmente discriminatoria la previsione di facoltà di riscatto solo per il corso legale degli studi universitari e non anche per gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia di belle arti», con ciò dichiarando l'illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma impugnata;

che con la circolare ministeriale n. 378, protocollo n. 1841 del 2 dicembre 1991, sono state date istruzioni per l'esecuzione della sentenza in oggetto;

che la Corte dei conti in sezione di controllo, nel prendere in esame un decreto di riscatto del periodo di studi seguito da un insegnante di ruolo di un istituto statale d'arte per la classe di concorso XXI presso l'Accademia di belle arti, con deliberazione n. 60/93 del 26 novembre 1992, riteneva che gli effetti della citata sentenza n. 535 dovessero rimanere circoscritti al solo caso considerato e pertanto il decreto è da ritenersi illegittimo in quanto trattasi di docenza di istituto d'arte e non di Accademia delle belle arti;

che l'Ispettorato del Ministero della pubblica istruzione, sulla base della suddetta deliberazione nonché delle note n. 4038 del 24 aprile 1995 e n. 206283 del 6 marzo 1995, rispettivamente del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con le quali si esprimeva il parere di uniformarsi alla deliberazione medesima, rettificava la succitata circolare ministeriale n. 378 nel senso che «il riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di cui trattasi non può riguardare che il personale che svolga la sua attività di insegnamento nelle Accademie di belle arti»,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito a quanto esposto;

se gli stessi convengano circa l'interpretazione «restrittiva» della sentenza della Corte costituzionale da parte della Corte dei conti e del Ministero competente;

se non concordino sull'opportunità di eliminare l'evidente discriminazione tra i docenti di accademia e i docenti di licei artistici o di istituti d'arte, consentendo anche a questi ultimi la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'Accademia.

(4-03510)

(19 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Già da tempo i docenti che si sono avvalsi di titoli conseguiti presso accademie di belle arti per l'assunzione in servizio nelle accademie e

presso i licei artistici e gli istituti d'arte si sono adoperati, nelle sedi più varie, per ottenere la possibilità di riscattare il periodo legale di studi.

Le pronunce giurisdizionali sulla questione non sempre sono state uniformi; alcuni tribunali amministrativi regionali, tra i quali, in particolare, quello della Lombardia, rilevato che il titolo in parola, congiuntamente a quello di maturità artistica, veniva richiesto ed accettato per l'accesso all'insegnamento di alcune materie, in sostituzione della laurea in architettura, hanno ammesso a riscatto il periodo di studi necessario per conseguire il titolo stesso (diploma di accademia di belle arti).

La questione è poi giunta all'esame della Corte costituzionale la quale, con pronuncia in data 28 novembre 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 nella parte in cui prevede la facoltà di riscatto dei soli studi universitari necessari per l'ammissione in servizio e non anche degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studio seguito per ottenere uno dei diplomi dell'accademia di belle arti.

Tale decisione, tuttavia, non ha risolto se non in piccola parte il problema della riscattabilità del periodo di durata legale del corso di studi seguito per ottenere uno dei diplomi dell'accademia.

Ad avviso di questa amministrazione, dal testo della sentenza in parola si rileva un contrasto tra la premessa, nella quale sembra farsi riferimento a docenti operanti nell'istruzione secondaria ed il dispositivo che limita la possibilità di riscatto ai soli docenti delle accademie di belle arti.

Questo Ministero, che in un primo tempo aveva dato una interpretazione estensiva alla pronuncia del succitato consesso, successivamente, a seguito di delibera della Corte dei conti n. 50 del 26 novembre 1992, alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante, ha dovuto diramare ulteriori disposizioni di contenuto più restrittivo, escludendo i docenti dei licei artistici e degli istituti d'arte dal beneficio del riscatto del corso di studi seguito.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(2 aprile 1997)

BRUNO GANERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la situazione attuale dei diplomati in didattica della musica è meritevole di particolare attenzione;

che la legge n. 341 del 19 novembre 1990, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (legge Ruberti), prevede l'istituzione di un corso di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola primaria e dei corsi di specializzazione post-laurea della durata non inferiore a due anni con esame finale per il conseguimento di un diploma abilitante all'insegnamento e valido per l'ammissione al concorso nella scuola secondaria;

che successivamente alla legge Ruberti nell'ambito dei conservatori veniva attuata con decreto ministeriale 13 aprile 1992 la trasformazione del corso straordinario di didattica della musica (attivo dal 1969) in una nuova scuola di didattica della musica, quadriennale, avente fisionomia di corso specialistico dalle caratteristiche rispondenti a quelle indicate dall'articolo 4 della legge Ruberti (diploma di specializzazione);

considerato:

che gli ordinamenti didattici universitari riguardano anche la formazione dei docenti di discipline musicali;

che il diploma di specializzazione dovrebbe divenire titolo abilitante all'insegnamento valido per l'ammissione ai concorsi a cattedra;

che il diploma di didattica della musica, permanendo il suo valore attuale, non consentirebbe l'accesso ai concorsi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere in considerazione la richiesta di riconoscimento del valore abilitante del diploma di didattica della musica rilasciato dai conservatori, ai fini dell'insegnamento delle discipline musicali, al pari dei diplomi di specializzazione universitaria.

(4-03390)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Il problema riguardante il riconoscimento, quale titolo abilitante all'insegnamento della disciplina musicale, del diploma conseguito al termine del corso quadriennale di didattica della musica è collegato all'emanazione del regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione degli insegnanti della scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996).

Com'è noto con tale regolamento è stata data attuazione all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990 di riforma degli ordinamenti didattici universitari che demanda alle università la formazione degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie.

In merito si ritiene opportuno far presente che questo Ministero, nel predisporre di concerto con il Dicastero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo schema di regolamento per l'ammissione alle scuole di specializzazione, aveva proposto che potessero accedere alle medesime sia i laureati che i diplomati delle accademie, dei conservatori e degli istituti superiori per le industrie artistiche in quanto soggetti in possesso dei titoli di ammissione a talune classi di abilitazione all'insegnamento ed ai concorsi a cattedra riconosciuti dal decreto ministeriale 24 novembre 1994.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, nell'esprimere il parere di competenza nell'adunanza generale del 17 maggio 1996, ha ritenuto che l'ammissione proposta non fosse conforme all'articolo 4, comma 1, della legge n. 341 del 1990 in quanto «il diploma di specializzazione si consegue successivamente alle lauree ed è questa la norma che riguarda, in generale, tutte le specializzazioni che possono acquisirsi».

Peraltro la scuola di didattica della musica ha caratteristiche particolari in quanto ha durata quadriennale, vi si accede per esami, è riservata ai diplomati dei conservatori, ai candidati in possesso dell'ammissione al nono anno di scuola decennale di conservatorio ed ai diplomati di maturità artistica musicale.

Inoltre il diploma rilasciato costituisce titolo valido per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento delle discipline musicali nelle scuole non conservatoriali.

La questione è comunque all'attenzione dell'amministrazione e potrà essere esaminata in sede di discussione del testo unificato d'iniziativa parlamentare relativo alla riforma dei conservatori e delle accademie che affronta anche il tema del riordinamento degli studi musicali e co-reutici non universitari.

La questione infatti non può che trovare soluzione con apposito provvedimento legislativo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

CADDEO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la stampa locale ha dato notizia di un episodio sconcertante che ha avuto come protagonista un emigrato in Germania, Fabio Cecchetto, di 33 anni, originario di Arbus, in provincia di Cagliari;

che il Cecchetto è deceduto in un ospedale di Berlino il 6 giugno 1996 ed il suo corpo è stato cremato senza che i suoi familiari, genitori e fratelli, siano stati avvertiti;

che la notizia è stata data alla fine di agosto, a circa tre mesi dal decesso, dal periodico locale «Il Provinciale Oggi» e che conseguentemente i familiari hanno avuto un'informazione «casuale» della vicenda;

che lo stesso consolato d'Italia a Berlino pare sia stato avvertito con notevole ritardo e si è limitato a ricevere il 4 luglio e quindi a trasmettere il certificato di morte al comune di Arbus a quasi un mese di distanza dal decesso;

che non è chiaro perchè l'ospedale abbia comunicato con un così grave ritardo l'avvenuto decesso e come mai il corpo sia stato cremato e le sue ceneri racchiuse in un'urna senza il riconoscimento dei familiari;

che sono stati affacciati dei dubbi anche sui dati anagrafici del defunto inviati dall'ospedale all'ufficio di stato civile di Berlino;

che il consolato in modo inspiegabile non ha comunicato tempestivamente la notizia ai familiari del Cecchetto;

che la vicenda ha lasciato la famiglia angosciata ed offesa, ha colpito ed allarmato profondamente l'opinione pubblica per i troppi punti oscuri che le danno i contorni di un «giallo»,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere per accertare quali siano le cause del decesso di Fabio Cecchetto;

perchè nessuno si sia preoccupato di avvertire la famiglia sulle sue condizioni una volta ricoverato in ospedale;

perchè sia stato cremato senza procedere al riconoscimento ufficiale da parte dei parenti;

se siano proprio sue le ceneri ormai racchiuse in un'urna;

quali siano le motivazioni del comportamento tenuto dal consolato di Berlino che appare per le meno «anomalo» e quali iniziative si intenda assumere nei suoi confronti.

(4-01911)

(24 settembre 1996)

RISPOSTA. – Del decesso del signor Fabio Cecchetto, causato da un'infezione alla valvola cardiaca a seguito dell'ingestione abituaria di droghe pesanti, il consolato generale d'Italia in Berlino è venuto a conoscenza solo il 4 luglio 1996, circa un mese dopo la scomparsa del connazionale, a seguito dell'invio, da parte dell'ufficio di stato civile di Berlino, del certificato internazionale di morte.

Poichè tale procedura era apparsa in contrasto con le disposizioni che fanno obbligo ad ogni autorità di uno Stato estero di comunicare nel più breve tempo possibile ogni notizia rilevante concernente un connazionale al competente ufficio consolare italiano, si è provveduto a richiedere spiegazioni alle autorità tedesche.

Queste ultime hanno fatto presente che il Cecchetto viveva solo a Berlino, non avendo ormai che sporadici contatti con i familiari in Italia, che era stato ripetutamente arrestato e condannato per furto e per consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e che da ultimo, dopo il suo rilascio dal carcere, avendo perduto anche il posto di lavoro, viveva esclusivamente grazie al sussidio sociale elargitogli dal comune di Berlino.

Tali ragioni avevano indotto le autorità tedesche a ritenere, erroneamente, che il Cecchetto non avesse più congiunti prossimi in vita e che la comunicazione del decesso all'ufficio consolare non rivestisse un carattere di particolare urgenza.

Di conseguenza, secondo le disposizioni previste dal regolamento mortuario della città di Berlino, le autorità tedesche hanno provveduto, a loro spese, alla cremazione del corpo, inviando al competente consolato il certificato di decesso.

Il consolato generale di Berlino ha lamentato la tardiva informazione ricevuta e ha attirato l'attenzione di quelle autorità sulla necessità di rispettare più scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di informazione sui connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(8 aprile 1997)

CAMERINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il porto franco di Trieste è retto da un regime speciale derivante dagli obblighi internazionali contratti dalla Repubblica italiana all'atto della firma del Memorandum di Londra del 1954 con il quale il Governo italiano si è impegnato a mantenere il porto franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'allegato VIII del Trattato di pace;

che il regime speciale è sempre stato fatto valere anche in sede di Comunità europea che ne ha riconosciuto la fondatezza in base all'articolo 234 dei Trattati di Roma costitutivi della Comunità, riconoscendo conseguentemente la deroga del regime fiscale alle direttive e ai regolamenti comunitari in materia di zone franche;

che l'articolo 6, paragrafo 12, della legge n. 84 del 1994, ultima in ordine di tempo delle leggi di riordino portuale, mantiene in vigore le disposizioni contenute nell'allegato VIII e nei decreti commissariali successivi riguardanti l'amministrazione e l'ampliamento del porto franco;

che si è verificato nel tempo un sovrapporsi di più interventi normativi ad opera di autorità diverse che hanno avuto potestà di governo nel territorio di Trieste, ciò che ha reso difficile l'interpretazione corretta delle norme, anche perchè fino ad oggi il coordinamento delle fonti di diritto relative ai due regimi vigenti nel porto di Trieste (quello normale e quello speciale dei cinque punti franchi) è stato risolto con istruzioni all'autorità doganale e con le sue disposizioni di servizio sulla base di un'interpretazione per certi versi discrezionale data da parte della pubblica amministrazione;

che tutto ciò ha comportato concretamente una difficoltà crescente di funzionamento e una perdita dei vantaggi del regime speciale;

che proprio per questo il Ministero delle finanze aveva costituito il 16 novembre 1992 un'apposita commissione incaricata di effettuare l'esame comparato della normativa generale di fonte comunitaria in materia di zone franche e della normativa speciale per il porto franco di Trieste con il fine di pervenire ad un coordinamento tra la disciplina generale e quella speciale per ovviare alle difficoltà interpretative ed applicative conseguenti alla normativa comunitaria sempre più puntuale e rigorosa e per taluni aspetti anche più agevole e meno macchinosa di quella attualmente applicata dalla pubblica amministrazione nei punti franchi di Trieste;

che la commissione ha concluso i suoi lavori il 16 novembre 1994 sulla base di un documento approvato all'unanimità;

che successivamente l'autorità doganale compartimentale di Trieste ha ritirato il proprio consenso e ha predisposto nel corso del 1995 un'altra proposta i cui termini sono noti solo al Ministero delle finanze,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda risolvere una volta per tutte e senza ulteriori indugi e rinvii i dubbi derivanti dalla stratificazione storica delle diverse fonti del regime speciale;

se, per ragioni di certezza del diritto sia della pubblica amministrazione che degli operatori del porto franco di Trieste, non si ritenga

necessario e urgente pervenire alla raccolta e all'eventuale emendamento delle disposizioni speciali applicabili al porto franco di Trieste in un testo unico;

se non si intenda confermare la volontà di rispettare e assumere nel testo unico i principi fondamentali dell'allegato VIII, in particolare là dove si afferma l'obbligo dell'Italia di «assicurare che il porto e i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di uguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l'Italia e gli Stati dell'Europa centrale», e ancora che «le navi e le merci di tutti i paesi hanno diritto di accesso senza limitazioni al porto franco... senza dazi doganali nè altri gravami che non siano in corrispettivo di servizi prestati»;

se nel fare ciò il Governo non ritenga di poter attingere alla disciplina comunitaria quando questa (risultando più vantaggiosa) non contrasta col regime speciale o nelle materie non contemplate dal regime speciale o anche in quelle coperte dal regime speciale ma rispetto alle quali risultasse più favorevole la disciplina comunitaria, senza con ciò intaccare l'autonomia del regime speciale, ma anzi avvalendosene per assumere disposizioni meno macchinose e più agevoli.

(4-01088)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare la carenza di coordinamento tra le fonti normative successivamente intervenute nel tempo a disciplinare il regime doganale applicabile al porto franco di Trieste, chiede di conoscere se non si intenda intervenire al fine di porre in essere un provvedimento atto a definire i rispettivi ambiti di applicazione della disciplina generale sulle zone franche, ora di fonte comunitaria, con quella speciale di detto porto franco, derivante dal Trattato di pace con l'Italia (allegato VIII) del 1947 ed ai provvedimenti interni posti in sua attuazione. Ciò al fine di fare chiarezza, per il buon funzionamento dell'amministrazione doganale e per la certezza del diritto degli operatori commerciali, quanto alla portata della permanente deroga al regime doganale generale disposta per l'applicazione del regime più favorevole vigente nel porto franco di Trieste, ammessa dalla Comunità europea in conseguenza dell'articolo 234 del Trattato di Roma con riferimento al Trattato di pace del 1947.

Al riguardo si osserva che questa amministrazione condivide la necessità di provvedere a detta definizione e a tal fine ha disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro, composto da funzionari del Ministero delle finanze, del Ministero del commercio con l'estero, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'Ente porto di Trieste e presieduto dal professor Giorgio Conetti, all'epoca preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste. Il gruppo ha adottato all'unanimità la propria relazione finale, corredata dalle conclusioni propositive, il 16 novembre 1994.

Questa amministrazione riconosce l'utilità e il buon fondamento delle conclusioni presentate dal gruppo di lavoro e intende rifarsi alle stesse per la predisposizione di un proprio regolamento in materia, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema predisposto verrà ora sottoposto al consueto *iter* che condurrà alla definitiva emanazione.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(27 marzo 1997)

CAPONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che in data 6 dicembre 1991 presso il Ministero dell'industria, presenti tutte le parti aziendali, sindacali, istituzionali, politiche interessate, venne siglato un accordo in merito al piano di riorganizzazione e rilancio produttivo della società Buitoni di Perugia presentato dalla Nestlè Italia;

considerato che in detto accordo la società Nestlè si impegnava a «mantenere e consolidare a Perugia, come risorse strategiche del gruppo, le strutture e le professionalità del settore informatico» e prevedeva di «potenziare ulteriormente le attività di gestione delle strutture tecniche di architetture e presidio e di sviluppo applicativo per supportare ogni possibile evoluzione dell'informatica del gruppo»;

atteso che di recente la società Nestlè ha reso nota la volontà di trasferire a Milano il settore informatico attualmente collocato a Perugia e che tale trasferimento si pone in aperta e palese violazione degli accordi e del piano di ristrutturazione a suo tempo concordato e sottoscritto nel verbale di accordo prima richiamato;

considerato che inoltre la chiusura e il trasferimento del settore informatico porterebbero ad un ulteriore depauperamento delle funzioni direzionali di impresa localizzate in Umbria,

si chiede di sapere se il Ministro dell'industria, in qualità di garante degli accordi a suo tempo sottoscritti, non ritenga:

di acquisire dalla Nestlè Italia tutti gli elementi conoscitivi utili in merito alla decisione di quest'ultima di procedere alla chiusura e al trasferimento del settore informatico da Perugia a Milano;

di mettere in atto tutti gli interventi necessari per il rispetto degli accordi a suo tempo sottoscritti.

(4-04933)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – La Nestlè Italiana, anche recentemente, ha confermato di non voler trasferire la parte essenziale delle funzioni del gruppo da Perugia, asserendo che il polo perugino manterrà per l'azienda un ruolo strategico anche per il futuro.

Per quanto riguarda i sistemi informativi del gruppo, la Nestlè ha confermato che è in corso una riorganizzazione completa del servizio, che riguarderà le strutture sia di Milano che di Parma e Perugia. Tale riorganizzazione non comporterà, peraltro, pesanti tagli occupazionali, ed in particolare su Perugia il numero di professionisti dell'informatica che vi lavorano non subirà particolari ridimensionamenti ma solo un progressivo contenimento, come è prassi in tutte le strutture di *staff* nelle aziende in questi anni.

In termini di livelli di *know-how* e di qualificazione dei dipendenti è previsto, nella sede di Perugia, lo sviluppo di un polo di competenza *ad hoc* su una delle aree più innovative dei sistemi informativi e della gestione aziendale, e cioè della logistica.

Per quanto concerne la collocazione del centro elaborazione dati, non risulta che siano state prese delle decisioni. D'altra parte, in seguito alle notevolissime innovazioni tecnologiche intervenute nel settore, la parte macchine relativa ai servizi informativi ha perso già gran parte del suo valore, sia in termini di occupazione che di cultura professionale; infatti il lavoro oggi svolto da macchinari che occupano una intera palazzina sarà svolto, già dal prossimo futuro, da un unico *hardware* grande come un distributore di caffè. Peraltro, già attualmente, su oltre 150 collaboratori inseriti nelle strutture informatiche della Nestlè, meno di 20 sono occupati presso il CED perugino, ove comunque resterà un presidio *hardware*, a prescindere dalle soluzioni che eventualmente potranno essere adottate.

Di conseguenza la collocazione, a Perugia o altrove, del futuro *hardware* centrale della Nestlè non è destinata a incidere in misura significativa nè sulla quantità nè sulla qualità degli operatori dell'informatica di Perugia.

L'azienda ha d'altro canto costituito con il sindacato una commissione bilaterale per valutare gli impatti occupazionali e professionali della nuova struttura.

In ogni caso, l'accordo siglato con le organizzazioni sindacali presso il Ministero del lavoro prevede l'impegno della Nestlè ad adoperarsi anche per un incremento occupazionale in aree dove è prevista la concentrazione di taluni rami produttivi.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(2 aprile 1997)

CONTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che sono stati autorizzati dal provveditore agli studi di Benevento con decreti nn. 4262, 4263, 4265 del 30 settembre 1996 alcuni corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per alunni in situazione di *handicap*;

che si è autorizzata la gestione dei suddetti corsi a tre enti: ISPI, ANSI, ASCAF;

che la tassa di iscrizione, finalizzata esclusivamente alla partecipazione alle prove selettive, è di lire 130.000 per ogni aspirante corsista;

che all'interrogante risultano pervenute agli enti citati alcune migliaia di domande di partecipazione ai corsi, presentate da docenti precari o disoccupati;

che per i «fortunati» ammessi ai corsi (il numero previsto è di 120 unità) il costo della effettiva partecipazione è quantificato in circa lire 9.500.000 *procapite*;

che nella provincia di Benevento, dai dati del provveditore agli studi, emerge una disponibilità rilevante di docenti (sia di ruolo sia precari) in possesso del titolo di specializzazione *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 (a titolo di esempio si richiamerà che nell'anno scolastico 1995-1996 per le scuole materne furono conferite 9 supplenze su 63 aspiranti supplenti con titolo di specializzazione; per le scuole elementari furono assegnate 66 supplenze a fronte di 81 aspiranti con titolo; nella scuola secondaria si procedette alla nomina di 24 supplenze conferite dal provveditore rispetto a 102 aspiranti supplenti con titolo di specializzazione);

che nel corrente anno scolastico 1996-1997 le supplenze conferite dal provveditore sono ulteriormente diminuite, risultando un esubero di insegnanti di ruolo rispetto alle necessità organizzativo-didattiche (in particolare nella scuola media); il provveditore agli studi di Benevento starebbe per organizzare un corso di specializzazione rivolto ai docenti di ruolo con ovvia conseguente estensione della professionalità in oggetto;

che l'ordinanza ministeriale n. 169 del 1996 che regola la tematica degli insegnanti da impegnare nel sostegno prevede l'autorizzazione di corsi di specializzazione non statali solo «sulla scorta dell'effettiva e documentata esigenza espressa dalla situazione territoriale»,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione sull'intera vicenda qui sommariamente esposta;

quali provvedimenti si intenda assumere urgentemente sia per bloccare un processo evidentemente poco rispondente ai reali bisogni della scuola e alle stesse aspettative dei docenti disoccupati sia per operare una verifica immediata dei comportamenti e delle scelte assunte da parte del provveditorato in relazione a quanto previsto in particolare dall'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale citata.

(4-02847)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno far presente che questo Ministero, in attesa che venga attivata la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti di sostegno, con decreto ministeriale n. 169 del 6 maggio

1996 ha previsto che i provveditori agli studi, sulla base del concreto fabbisogno di docenti specializzati nella provincia, individuabile attraverso vari indici di riferimento (numero dei docenti di ruolo specializzati e non specializzati già utilizzati per il sostegno, numero dei docenti inclusi negli appositi elenchi provinciali, numero di allievi portatori di *handicap*, previste assunzioni in servizio ed ulteriori altri elementi), possano decidere di attivare o meno corsi di specializzazione statali e/o autorizzare corsi non statali.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Benevento, il competente provveditore agli studi ha precisato che il capo dell'ufficio scolastico provinciale *pro tempore*, prima di autorizzare detti corsi al fine di valutare le effettive esigenze di insegnanti di sostegno, ha esaminato la situazione non soltanto della provincia di competenza ma anche di quelle limitrofe, rilevando la seguente situazione.

I contratti a tempo determinato disposti per l'anno scolastico 1995-96 risultavano essere 9 per la scuola materna, 66 per la scuola elementare, 16 per la scuola secondaria di primo grado e 18 per la secondaria di secondo grado; il numero degli iscritti nelle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze era 63 per la materna, 81 per l'elementare, 102 per gli istituti d'istruzione superiore; molti insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie provinciali facevano anche parte delle graduatorie permanenti del concorso per soli titoli in altra provincia; il numero degli allievi portatori di *handicap* era in aumento.

Poichè dopo le operazioni di nomina per l'anno scolastico 1996-97 nelle apposite graduatorie erano inseriti 46 aspiranti per la scuola materna, 6 per la scuola elementare, 34 per la scuola secondaria di primo grado e 61 per la secondaria di secondo grado (molti aspiranti erano compresi nelle due graduatorie della scuola secondaria) e tali dati inducevano a presumere che potessero venire a mancare in tempi brevi insegnanti di sostegno, tenuto conto anche che nelle province limitrofe gli elenchi degli aspiranti con titolo di specializzazione erano tutti esauriti, si è ritenuto di dovere attivare i corsi in parola.

Tale decisione, peraltro, è stata condivisa da quasi tutte le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda poi il costo dei singoli corsi, il provveditore agli studi *pro tempore*, nel corso di una riunione con i responsabili degli enti locali, ha chiesto ed ottenuto una sostanziale riduzione del contributo chiesto ai partecipanti; la somma definitiva è risultata congrua rispetto ai nuovi parametri previsti per la nuova organizzazione dei corsi (riduzione del numero dei corsisti, retribuzioni dei docenti, obbligo di disporre di attrezzature molto costose come la televisione a circuito chiuso).

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

CUSIMANO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che una delegazione della Confederazione italiana degli esercenti e commercianti (CIDECA) si è incontrata nelle scorse settimane con la comunità italiana in Tunisia per valutare la situazione in cui operano i nostri connazionali in quella Repubblica, in rapporto alle trattative in corso tra i due Governi in materia di aggiornamento degli accordi di reciprocità;

che dalla relazione della suddetta delegazione sono emersi dei particolari inquietanti nel contesto di un sostanziale abbandono in cui sono tenuti dalla madrepatria gli operatori commerciali e gli imprenditori italiani, molti dei quali continuano ad intrattenere regolari relazioni di affari con l'Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi impegnare in favore della comunità italiana con i seguenti provvedimenti:

a) di promuovere a favore degli anziani indigenti italiani il diritto alla pensione sociale, sottraendoli così all'alea di donazioni assistenziali da parte del resto della comunità italiana a Tunisi;

b) di istituire un fondo italiano che consenta la vendita immobiliare a prezzi di mercato aperta anche agli acquirenti stranieri, e quindi anche italiani, dei beni immobili di proprietà italiana anteriore al 1956, ancora vincolati dalle restrizioni dell'autorità tunisina;

c) di far riattivare la ricezione delle reti televisive della RAI, da qualche tempo oscurate, ricezione che costituiva per la comunità italiana un riferimento ideale e culturale importante nonché un mezzo di diffusione della cultura e della lingua italiana in Tunisia.

(4-04020)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Per quanto concerne le questioni sollevate dall'onorevole interrogante, si fa presente che questo Ministero è costantemente impegnato nella tutela dei diritti e degli interessi dei connazionali all'estero. In relazione poi soprattutto all'esigenza di garantire un'adeguata assistenza ai connazionali indigenti residenti in Tunisia, la Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali ha assicurato, nel corso del 1996, finanziamenti a diverse associazioni di quel paese (Società italiana d'assistenza, Circolo delle donne italiane coniugate con tunisini, Circolo italiano di Tunisi, Unione Migrantes) impegnate ad assistere persone in condizioni di disagio, per un importo complessivo valutabile intorno ai 90 milioni di lire.

Desta tuttavia alcune perplessità l'ipotesi di assegnare all'estero una prestazione avente carattere di periodicità come la pensione sociale, ridenominata «assegno sociale» dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995. Risulterebbe in particolare poco agevole un'estensione sociale a situazioni socio-economiche radicalmente diverse da quella italiana, determinandosi un problema di congruità nella quantificazione degli

importi da erogare sulla base di tassi di cambio e di parametri di costo della vita eterogenei.

Si porrebbe inoltre, preliminarmente, il problema di accertare le condizioni d'indigenza degli interessati, tramite una non agevole verifica di eventuali altre prestazioni di diversa natura percepite dagli stessi in base alle leggi vigenti sul territorio di residenza. Ipotesi d'intervento elaborate in passato per venire incontro a queste problematiche non hanno peraltro potuto trovare applicazione - oltre che per le citate difficoltà di carattere tecnico - anche per esigenze di economia nella spesa pubblica.

Per quanto riguarda la questione degli immobili acquisiti in Tunisia da cittadini italiani in epoca antecedente al 1956, questa è oggetto di costante trattazione nell'ambito delle relazioni italo-tunisine. La possibilità di prevedere a favore degli interessati la libera disposizione dei propri beni, in deroga alla vigente legislazione tunisina, è contemplata in un progetto d'accordo, da tempo sottoposto all'attenzione di quelle autorità.

Il negoziato su tale questione ha ormai assunto una posizione centrale nell'ambito delle relazioni tra i due Stati ed è costantemente richiamato in sede di lavori preparatori della Grande commissione mista tra i due paesi, il cui stesso svolgimento è da parte nostra subordinato ad una soddisfacente soluzione di questo come di altri problemi di nostro preminente interesse. Resta in particolare aperta la questione del finanziamento dell'accordo stesso, che da parte tunisina si intenderebbe condizionare - secondo un approccio per noi inaccettabile in principio e peraltro non praticabile dal punto di vista giuridico-amministrativo - a forme di finanziamento da individuare nel quadro dei canali della cooperazione allo sviluppo.

Infine, in merito alla questione della ricezione delle reti RAI in Tunisia, da qualche tempo oscurate, si fa presente che in base ad un protocollo bilaterale firmato a Tunisi nel 1984, la cooperazione italiana ha realizzato una rete di trasmettitori che hanno permesso la ricezione dei programmi di RAI Uno in Tunisia fino alla metà del 1995.

Non essendo però state effettuate, da parte tunisina, le previste attività di manutenzione, il sistema si è progressivamente deteriorato fino al completo spegnimento del segnale RAI in Tunisia.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero ha concordato con la RAI un intervento di manutenzione straordinaria per permettere il ripristino della funzionalità della rete e l'adeguamento delle risorse umane e materiali a disposizione dell'Office National de la Télédiffusion (ONT) per il suo mantenimento in efficienza.

Il ripristino della piena funzionalità permetterà il recupero delle caratteristiche tecniche riscontrate al momento del collaudo della rete, mentre l'adeguamento delle risorse umane e materiali dell'ONT assicurerà il mantenimento nel tempo del grado di efficienza ed affidabilità necessari.

In tal modo, la ricezione dei programmi RAI sarà ristabilita su tutto il bacino di utenza, come previsto nel progetto originario, con gli stessi livelli qualitativi.

La finalizzazione del contratto con la RAI è stata ritardata da un rinvio della Ragioneria del Tesoro che ha reso necessarie alcune revisioni degli allegati tecnici. Il provvedimento è stato ora ripresentato e dopo l'approvazione della Ragioneria e della Corte dei conti si potrà procedere al finanziamento dell'iniziativa.

Riguardo ad ipotesi di collaborazione a lungo termine in campo televisivo, si stanno studiando forme di coinvolgimento più diretto della RAI con il supporto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Rimane infatti il problema costituito dall'aspettativa tunisina di finanziamento a tempo indeterminato dei costi di gestione della rete di trasmettitori, che appare inconciliabile con la vigente normativa sulla nostra cooperazione allo sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(4 aprile 1997)

DE CORATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Centro di ricerche della Comunità europea di Ispra, il più grande ed importante della comunità, attualmente continua ad operare grazie alla ferma volontà del nostro paese, che, anni fa, quando altri paesi lo volevano smantellare, se ne è sobbarcato l'intero costo, non chiedendo in cambio nemmeno il controllo dello stesso attraverso la nomina di funzionari italiani come direttori o capi del personale;

che quanto sopra esposto ha portato all'instaurarsi presso il detto centro di una sorta di feudo personale da parte di alcuni individui e di forme di discriminazioni nei confronti di parte del personale italiano;

che l'articolo 24 dello statuto dei funzionari CEE sancisce, fra l'altro, che è compito della Comunità favorire l'accrescimento delle conoscenze e stabilire che per le promozioni si debba tenere prioritariamente conto del titolo di studio, mentre nella pratica il coordinatore alle risorse umane si arroga il diritto di autorizzare o meno la frequenza ad alcuni corsi di perfezionamento e alcune persone laureate e con anzianità pluriennale si ritrovano ad avere un grado pari a quello di diplomato appena assunto;

che al personale di altre nazionalità a volte basta seguire qualche corso di poche settimane presso qualche università del proprio paese per ottenere dei veri e propri diplomi di laurea;

che solo per permettere ad alcune persone di far carriera vengono loro assegnate mansioni non idonee, mentre ad altre si affidano incarichi assolutamente non compatibili con la loro preparazione o non se ne affidano affatto così da giustificare una loro non promozione;

che esiste un tabulato in cui risultano i nominativi di tutto il personale nonchè il grado di istruzione e la qualifica dello stesso, dal quale è possibile dedurre la compatibilità del grado con il livello d'istruzione; questo tabulato però, la cui accessibilità dovrebbe essere consentita proprio per evitare la possibilità di gestioni arbitrarie, viene considerato strettamente confidenziale permettendo il crearsi di situazioni di discriminazione tra il personale, parte del quale, per lo più di nazionalità non italiana, ha ottenuto un grado assolutamente non supportato da un adeguato livello di istruzione;

che fra il personale italiano si è diffusa una situazione di malcontento che ha portato una buona parte di questo, avente già maturato il massimo di anzianità, a chiedere di poter lasciare anticipatamente la Comunità;

che nei confronti di parte del personale italiano sono in atto vere e proprie campagne denigratorie e di vessazione non giustificate da quanto attuato nei confronti di diversi funzionari di altre nazionalità, alcuni assenti da anni a causa di presunte malattie o per cause ignote, ai quali non sono stati lesinati per questo promozioni o avanzamenti;

che da qualche anno il Centro di Ispra si deve autofinanziare, mettendo a disposizione delle industrie (la quasi totalità delle quali è italiana) sia i propri laboratori, sia il personale per la ricerca; nonostante il finanziamento però avvenga con denaro italiano, i vari gruppi di altre nazioni, ed in particolare i francesi, i tedeschi e gli inglesi, utilizzano queste entrate insieme a quelle stanziare dalla Comunità per favorire palesemente le proprie industrie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione esistente da tempo nel Centro di Ispra;

se abbia intenzione di intervenire per tutelare i diritti del personale italiano impiegato presso il detto Centro.

(4-03637)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Le spese del Centro di ricerca di Ispra gravano, in maniera del tutto analoga a quanto avviene per gli altri cinque siti (Bruxelles, Geel, Karlsruhe, Petten e Siviglia), che compongono il Centro comune di ricerca (CCR), sul bilancio comunitario.

Nell'approvare il Quarto programma quadro per la ricerca, il Consiglio - ferme restando le competenze istituzionali del CCR - ha invitato, nel 1994, tutti i centri di ricerca a rafforzare, in sede di orientamento delle loro attività, l'elemento della competitività, in linea con l'esigenza più generale di avvicinare alle esigenze della realtà industriale ed a quella del mercato: elemento che dovrebbe essere alla base del V programma quadro. In questa ottica la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio, entro la fine del 1997, un documento nel quale la stessa dovrà indicare la strategia da seguire nell'opera di rinnovamento, suggerendo - se necessario - modifiche alle norme di organizzazione che attualmente regolano le

attività del Centro, al fine di assicurare maggiore flessibilità nel suo funzionamento.

Il Governo italiano segue con la massima attenzione le vicende del CCR, con l'obiettivo di valorizzare al massimo il patrimonio scientifico ed umano del Centro di Ispra, ed intende mantenere il suo impegno affinché tale Centro possa continuare a svolgere un'attività di primo piano nel futuro della ricerca scientifica europea. In questo compito dovrà tenere conto delle preoccupazioni degli altri *partner* europei, che chiedono garanzie di efficacia e di competitività, ma al tempo stesso contrastare le spinte verso un vero e proprio progressivo smantellamento delle strutture di ricerca comune esistenti.

Per quanto concerne lo stato di insoddisfazione del personale di nazionalità italiana in attività presso il Centro di Ispra, si evidenzia lo *status* comunitario del Centro che costituisce una emanazione della Comunità europea ed è pertanto organizzato e gestito in conformità delle regole di questa e nel rispetto dello statuto dei funzionari europei. Il Governo italiano non ha elementi che suffraghino l'ipotesi di una gestione del personale deliberatamente orientata al fine di pregiudicare legittimi interessi del personale di nazionalità italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(8 aprile 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che nel Lazio negli ultimi due anni i morti per *overdose* sono purtroppo aumentati, passando da 55 nel 1994 a 112 nel 1995 e arrivando a 125 nel 1996;

che, nonostante i dati confermino una crescita dei morti per *overdose* nel Lazio ed in particolare nella capitale, i centri che si occupano dei problemi legati alla tossicodipendenza soffrono costantemente della mancanza di fondi da parte dello Stato;

che a Roma e nel Lazio operano centri, come Villa Maraini, Magliana '80 e Parsec, che da oltre vent'anni salvano la vita di migliaia di ragazzi con il lavoro, in gran parte volontario, dei loro operatori che offrono un importante servizio di assistenza sanitaria ai tossicodipendenti;

che l'attuale mancanza di fondi per i centri di assistenza è legata ai soliti problemi di burocrazia, essendo stati questi finanziamenti già stanziati con un decreto del Presidente della Repubblica nel 1990;

che se non arriveranno i fondi richiesti dalle strutture di assistenza entro i primi mesi del 1997 ci sarà il rischio di chiusura per questi centri che sono tra i più attrezzati ed efficienti d'Europa;

considerato che la gestione dei finanziamenti per le cooperative e le associazioni è della Presidenza del Consiglio,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e il Ministro per la solidarietà sociale non ritengano opportuno snellire le procedure che

determinano l'assegnazione dei suddetti fondi, al fine di consentire alle associazioni e alle cooperative di continuare a lavorare, offrendo le necessarie cure ai tossicodipendenti, evitando così che questi centri debbano interrompere la loro attività a causa di pastoie burocratiche.

(4-03570)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Se risultano corretti i dati forniti dall'interrogante per gli anni 1994 e 1995, il dato dei decessi per *overdose* del 1996 (126 casi) appare sovrastimato alla luce della rilevazione di dati oggi disponibili, effettuata dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, che per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1996 indica il numero dei decessi nella regione Lazio in 74 casi.

Ciò non sembra confermare la crescita dei morti per *overdose* che appare problema comunque non direttamente collegato con l'erogazione dei fondi alle comunità del privato sociale.

Per quanto attiene ai finanziamenti dei progetti delle comunità operanti nel territorio del comune di Roma si precisa che detti progetti, se fatti propri dal comune medesimo, sono stati finanziati tramite il comune al quale, negli esercizi finanziari 1990-1991-1992-1993, sono stati erogati fondi per complessive lire 17.757.822.000.

Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti in favore delle comunità operanti nel territorio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (in quanto è da quella data che il Dipartimento finanzia i progetti delle comunità) sono stati erogati fondi ai prefetti quali funzionari delegati competenti per territorio, per un importo di lire 4.529.53.000.

Alla regione Lazio, inoltre per i propri progetti relativi a programmi di formazione negli esercizi finanziari 1990-1991-1992-1993, sono state erogate complessivamente lire 3.473.000.000. È da precisare che i finanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995 per la regione medesima previsti per un importo complessivo di lire 1.560.000.000 non sono stati materialmente accreditati essendo tuttora in corso un contenzioso relativo al mancato invio al Dipartimento di una esauriente relazione, come previsto dalla normativa vigente, sull'impiego dei fondi precedentemente erogati.

Per quanto attiene ai progetti presentati dal comune di Roma e dalle comunità del privato sociale operanti nel territorio della regione Lazio, i finanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono in corso di definizione e saranno erogati presumibilmente entro la prossima estate, avendo il Parlamento definitivamente approvato il disegno di legge (atto Senato n. 2211) di sanatoria dei vari decreti-legge decaduti sulla gestione del Fondo nazionale per la lotta alla droga.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(4 aprile 1997)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il preside del liceo scientifico «Giacomo Ulivi» di Parma ha sospeso per due giorni una ragazza di 15 anni perchè sorpresa a baciare il suo fidanzato nei corridoi dell'istituto;

che sono stati riscontrati già più volte casi di sospensioni del genere, ritenute eccessive, da parte di presidi troppo zelanti nel far rispettare la morale pubblica; ricordiamo a questo proposito il caso dei due ragazzi napoletani sospesi perchè trovati abbracciati o quello dei due studenti di Potenza che stavano semplicemente mano nella mano, nonchè quello in cui un preside di un istituto commerciale di Sanremo ha emesso una disposizione che vietava alle studentesse di indossare minigonne, pantaloni con lo strappo e comunque ogni tipo di abbigliamento ritenuto sconveniente;

che in un momento in cui il nostro paese discute sull'eventualità di mettere o meno le macchinette distributrici di profilattici nelle scuole risulta davvero esagerata la decisione di intervenire in casi di questo tipo;

che il compito della scuola dovrebbe essere quello di preoccuparsi di restituire agli studenti i corretti valori morali e ridare fiducia nelle istituzioni del nostro Stato e non quello di mostrare un'eccessiva intolleranza in casi di scambi di effusioni a scuola ritenuti troppo appassionati,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga opportuno, alla luce dei ripetuti casi di censura rilevati negli ultimi mesi, intervenire per verificare in base a quali criteri di valutazione il preside del liceo scientifico di Parma abbia messo in atto il provvedimento di sospensione della studentessa.

(4-03631)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si esprime anzitutto l'avviso che questioni quale quella segnalata – a proposito dell'episodio verificatosi tra due giovani all'interno del liceo scientifico «Giacomo Ulivi» di Parma – richiedano non tanto iniziative o interventi da parte di questo Ministero, ma vadano piuttosto affrontate, con il comune buon senso, nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Dagli elementi informativi, acquisiti per il tramite del provveditore agli studi di Parma, sembra comunque che la sospensione dalle lezioni per due giorni – adottata dal capo di istituto nei confronti dell'alunna resasi protagonista del caso segnalato – sia stata condivisa, sotto il profilo del merito e dell'opportunità, da una larga parte degli studenti della scuola e dalla quasi totalità degli insegnanti.

Dai suddetti elementi è emerso, in particolare, che l'alunna in parola era stata sorpresa dal preside mentre stazionava davanti alla porta di un'aula, abbracciata ad un giovane, con il quale era intenta, incurante della presenza di altri studenti, a scambiarsi effusioni alquanto intime;

da un colloquio subito dopo intercorso nell'ufficio di presidenza, tra i due giovani e il dirigente scolastico, emergeva che il ragazzo non era uno studente di quella scuola, circostanza questa ritenuta ingiustificabile ed inaccettabile dal capo di istituto, tanto da indurlo all'adozione, nei riguardi della propria alunna, del suaccennato provvedimento sanzionatorio, che risulta essere stato peraltro discusso e concordato con la famiglia.

Risulta, peraltro, che lo stesso preside, proprio per non accentuare il carattere di «punitività» del provvedimento, d'intesa con il consiglio di classe, ha concordato di non farlo incidere sulla valutazione quadrimestrale della condotta, anche in considerazione della serenità con cui la ragazza ha accettato la sanzione.

Il Ministero ritiene, pertanto, che la vicenda meriti di essere opportunamente ridimensionata anche nella consapevolezza che, nella scuola, la naturale esuberanza dei giovani debba essere in ogni caso contenuta entro livelli compatibili con un ambiente ove si esercita istituzionalmente una funzione educativo-didattica.

Si reputa ad ogni modo opportuno aggiungere che l'attuale regolamento di disciplina degli studenti, risalente al 1925, è destinato ad essere sostituito, in un futuro che si auspica prossimo, dallo statuto dei diritti e doveri dei discenti delle scuole secondarie superiori, per la cui stesura è stato già inviato un documento preparatorio a tutte le organizzazioni giovanili, professionali, sindacali e dei genitori per sollecitarne un'ampia consultazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con legge 30 luglio 1973, n. 477, previa determinazione dei principi e criteri direttivi, il Governo viene delegato ad emettere norme destinate ad innovare l'ordine legislativo esistente per una disciplina unitaria e l'attribuzione di un nuovo stato giuridico al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

che, in particolare, per quanto riguarda il personale docente, il comma 2 dell'articolo 3 della legge di delega istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1976, dei ruoli distinti, uno per i docenti di materie per il cui insegnamento era richiesto il diploma di laurea o quello d'istituto superiore e l'altro per i docenti di materie per il cui insegnamento era chiesto il diploma di istruzione secondaria o grado equipollente;

che l'articolo 11 della citata legge conferì al Governo la potestà di emanare norme transitorie per il riordino dei ruoli e la ristrutturazione delle carriere;

che il successivo articolo 16 riconobbe ai docenti, per il cui insegnamento va chiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, inquadrati nel ruolo E, e per quelli che per gli stessi insegnamenti fossero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi n. 831 del 1961, n. 603 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 468 del 1966, il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento va richiesto il diploma di laurea di istituto superiore di cui all'articolo 3, *sub* 2, della stessa legge;

che analogo diritto veniva riconosciuto a quanti, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, risultassero iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge n. 1074 del 1971;

che, quindi, il legislatore, in considerazione delle diverse situazioni esistenti nell'ambito della scuola, aveva pensato, sulla base di certi requisiti, condizioni per l'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati in via eccezionale e di prima applicazione, di categorie di docenti non laureati al fine di garantire tutti i docenti della stessa disciplina;

che, nonostante la volontà del legislatore, si è operata una discriminazione tra docenti della medesima disciplina sulla base di considerazioni, inerenti il titolo di studio, che erano state superate dall'articolo 17, commi 1 e 2;

che tale discriminazione appare tanto più incomprensibile in quanto si imposta a macchia d'olio sul territorio nazionale;

che avverso tale difettosa interpretazione di legge è stato presentato ricorso da parte di diversi docenti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere per riconoscere ai ricorrenti i diritti di cui alla legge n. 477 del 1973.

(4-04088)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale si chiedono in sostanza iniziative che vengano incontro alle attese di quei docenti che, benchè in possesso del diploma di scuola media superiore, avrebbero avuto titolo ad essere inquadrati nel ruolo dei docenti laureati, in conformità di quanto a suo tempo previsto dalla legge di delega n. 477 del 30 luglio 1973.

Al riguardo, si fa presente che, in sede di riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo dei vari ordini di scuola, disposto a seguito del decreto-legge n. 13 del 30 gennaio 1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 88 del 30 marzo 1976, era stato in effetti previsto – in conformità della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 1, di tale provvedimento – che docenti di materie per il cui insegnamento era in precedenza richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che già erano collocati nel ruolo B, fossero inquadrati, in via transitoria, nel ruolo indicato nella tabella C – quadro I e II – a seconda che gli interessati fossero titolari negli istituti di istruzione secondaria di secondo o di primo grado.

Analogo trattamento veniva poi previsto, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo 17, a favore di coloro che per gli stessi insegnamenti si trovavano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento formulate a norma delle varie leggi speciali, quali la n. 1074 del 1971, la n. 468 del 1968, la n. 603 del 1966.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati secondo la tabella C (quadro I e II), le anzidette disposizioni transitorie richiedevano in sostanza che i destinatari, ancorchè non laureati, fossero titolari ovvero avessero titolo, come sopra specificato, all'inquadramento nel ruolo B, per insegnamenti per i quali era richiesto, in base alla nuova disciplina, il diploma di laurea.

Nei confronti dei docenti tecnico-pratici e degli insegnanti di stenografia e di dattilografia non potevano trovare applicazione le predette disposizioni transitorie per mancanza dei necessari presupposti.

Trattavasi infatti di personale appartenente a classi di concorso inquadrate nel ruolo C, relative ad insegnamenti per i quali continua ad essere richiesto il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Dell'inquadramento nel ruolo dei docenti laureati risultano, pertanto, avere beneficiato, in occasione del riassetto dei ruoli disposto con il citato decreto-legge n. 13 del 1976, tutti i docenti, titolari di «applicazioni tecniche» ed in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, per evitare disparità di trattamento economico rispetto ai docenti che, dopo la trasformazione di tale disciplina in «educazione tecnica», erano assunti in ruolo con il possesso del diploma di laurea che, ai fini dell'insegnamento in questione, venne prescritto a seguito del riordino delle classi di abilitazione e di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972.

Risponde peraltro al vero che, a seguito di ricorsi giurisdizionali, il Consiglio di Stato ha, in passato, riconosciuto il diritto all'inquadramento nei ruoli dei docenti laureati (settimo livello) anche a favore di docenti tecnico-pratici ovvero di stenografia e dattilografia sulla base della normativa contenuta nell'articolo 17 del summenzionato decreto-legge n. 13 del 1976.

Al riguardo, premesso che le decisioni in tal senso emesse dagli organi giurisdizionali hanno puntualmente trovato applicazione, limitatamente a coloro ai quali le stesse nominativamente si riferivano, si ritiene opportuno aggiungere che il Consiglio di Stato, dopo una serie di pronunce favorevoli ai ricorrenti, con la sentenza n. 17 del 16 maggio 1995, ha mutato orientamento, rigettando i ricorsi proposti da docenti diplomati in servizio nelle scuole secondarie superiori e volti ad ottenere l'inquadramento nel settimo livello retributivo alla stregua dei docenti laureati.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

DUVA, DE CAROLIS. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministro della pubblica istruzione ha nominato, poco più di un anno fa, l'architetto Gae Aulenti alla presidenza dell'Accademia di Brera;

che questa scelta, per l'alto profilo culturale e professionale dell'architetto Aulenti, ha avuto una vastissima e positiva eco, addirittura superiore al rilancio di immagine – di per sè comunque importante – dell'Accademia di Brera;

che rilevato l'intento, pubblicamente espresso dall'architetto Aulenti, di rassegnare le dimissioni dall'incarico, al quale farebbero seguito le dimissioni di altri componenti del consiglio d'amministrazione dell'Accademia,

si chiede di sapere:

quali motivi siano alla base della grave decisione preannunciata dall'architetto Aulenti e da altri consiglieri dell'Accademia;

se siano possibili iniziative atte a rimuovere tali motivi, scongiurando così un'evenienza certamente negativa per l'Accademia e per la vita culturale milanese e italiana;

quali iniziative si intenda in ogni caso assumere per tutelare e rilanciare l'immagine e le prospettive di una istituzione di grande tradizione e autorevolezza qual è l'Accademia di Brera.

(4-03388)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – L'architetto Aulenti, nominato presidente dell'Accademia di belle arti di Brera per le sue note qualità professionali nell'ambito di una più generale politica di sviluppo delle istituzioni di alta cultura, ha rassegnato le dimissioni in seguito a divergenze di natura gestionale che hanno incrinato i rapporti di reciproca fiducia tra i componenti del consiglio di amministrazione.

L'amministrazione si è adoperata per ricondurre i contrasti all'interno di una normale dialettica tra soggetti diversi, ma tali tentativi non sono riusciti a modificare la decisione presa dall'architetto Aulenti che recentemente è stato sostituito con il professor Emilio Tadini.

Non risulta che siano in corso altre dimissioni di componenti del consiglio di amministrazione, se non quelle dell'avvocato Luchi, nominato come membro aggiunto.

Nel più generale interesse dell'istituzione braidense, e anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'architetto Aulenti dopo le dimissioni, è stata disposta un'ispezione ministeriale per verificare la correttezza gestionale dell'Accademia stessa.

Dagli accertamenti effettuati non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti o tali da prefigurare sostanziali illeciti amministrativi.

Si ritiene doveroso precisare che l'Accademia ha promosso, negli ultimi tempi, una serie di iniziative di alto profilo artistico e culturale; ha attivato, collaborando con vari organismi nazionali ed internazionali, sperimentazioni didattiche anche nel settore della formazione di livello

superiore ed è stata sede di un importante convegno, programmato dal Ministero, sul tema «Arte e nuove tecnologie».

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Atteso che presso lo stabilimento dell'Italiana Manifatture di Colonnella (in provincia di Teramo) è in corso l'assemblea permanente dei lavoratori per impedire che venga concessa all'azienda l'amministrazione controllata;

considerato:

che la suddetta protesta origina dalla preoccupazione che con tale procedura concorsuale non vengano tutelati i legittimi diritti alla retribuzione, già da diversi mesi non corrisposta;

che nel giro di pochi anni l'Italiana Manifatture ha progressivamente ridotto il numero dei dipendenti, attualmente di 160 unità rispetto alle 1.000 di sei anni fa;

che l'Italiana Manifatture ha goduto di notevoli incentivi e agevolazioni statali in quanto già localizzata in area ex Casmez;

che l'area ove è ubicata l'azienda è a forte tensione occupazionale e con un tasso di disoccupazione che ha raggiunto ormai il 16 per cento;

che ulteriori perdite di posti di lavoro potrebbero creare gravi problemi sociali e addirittura di ordine pubblico;

che tale grave crisi colpisce, soprattutto, il settore tessile caratterizzato per lo più da piccole e medie industrie,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare almeno gli attuali livelli occupazionali di tale area;

se non si ritenga di dover promuovere l'immediato riconoscimento di «area di crisi» al comprensorio piceno già ricadente nell'area ex Casmez;

se, infine, non sia opportuno un immediato intervento della GEPI per realizzare una più incisiva attività imprenditoriale per il rilancio del settore tessile di tale zona.

(4-02395)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da notizie ricevute per vie brevi dalle organizzazioni sindacali di categoria, presso lo stabilimento dell'Italiana Manifattura spa di Colon-

nella è stata sospesa l'assemblea permanente dei lavoratori, ma non per questo sono venute meno le preoccupazioni, del tutto legittime, che hanno dato luogo alla iniziativa stessa.

Come si può evincere dall'esposto inoltrato alla sezione fallimentare del tribunale di Teramo da parte delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e del consiglio di fabbrica, è stata inoltrata la richiesta di ammissione alla procedura di mobilità *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che prevede un taglio netto di 161 unità su un'organico di 204.

Mentre, infatti, l'ammissione all'amministrazione controllata è finalizzata al superamento di temporanee difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, per cui si presume che, al termine del periodo concesso, l'azienda sia in grado di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali dello *status quo ante*, la procedura di mobilità (che in questi giorni dovrebbe definirsi in sede ministeriale, presumibilmente presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro) nelle proporzioni preannunciate (161 su 204 dipendenti) lascia chiaramente intendere che l'azienda non potrà più ritornare ai precedenti livelli di produttività e quindi di personale occupato.

Per quanto riguarda le vicende passate, non è possibile ricostruire puntualmente una serie di avvenimenti, che, purtroppo, hanno portato alla chiusura in provincia di Teramo di numerose aziende, facenti parte dello stesso gruppo (Castelletti), con pesanti riflessi negativi sul piano occupazionale, in una situazione socio-economica già di per sé grave per la crisi del settore dell'abbigliamento.

Non si è al momento in grado di fornire ulteriori notizie in relazione ai possibili sviluppi che verranno a determinarsi in sede locale.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(2 aprile 1997)

FLORINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che a Napoli, nel mese di agosto 1996, nell'ufficio centrale delle poste di piazza degli Artisti al Vomero, a causa di un disservizio, i pensionati sono stati sottoposti ad un'ennesima mortificazione, in quanto, recatisi nel suddetto ufficio postale, dopo interminabili ore di fila davanti agli sportelli, non hanno potuto riscuotere le loro pensioni;

che la motivazione addotta dagli operatori del citato ufficio postale è stata quella di «mancanza di contanti»;

che, al fine di ottenere delle spiegazioni in merito all'accaduto, è stato successivamente contattato il direttore dell'ufficio postale, il quale aveva assicurato che il giorno successivo sarebbe stato possibile adempiere alla liquidazione delle pensioni, ovviando all'increscioso evento:

purtroppo il fatidico «giorno dopo» nell'ufficio postale veniva affisso un cartello con la seguente comunicazione: «I pagamenti sono subordinati agli incassi»;

che, in altri termini, le pensioni potevano essere liquidate solo dopo che lo stesso ufficio aveva incassato il pagamento di bollette sufficienti a poter disporre della liquidità per pagare le pensioni, oppure si pretendeva dagli stessi pensionati che portassero loro stessi dei pagamenti di bollette con importi «sufficientemente alti» in modo che la cifra potesse essere conguagliata con l'importo della pensione;

che, ancora una volta, i pensionati, vittime di tanti disservizi, si sono sentiti trattare come «accattoni» costretti a «mendicare il loro diritto a riscuotere la pensione», tanto che il direttore dell'ufficio centrale di piazza degli Artisti si è categoricamente rifiutato di rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione alla stampa;

che, di recente, lo stesso direttore, rispondendo ai reclami pervenutigli dai diretti interessati, ha espresso il proprio rammarico per il disservizio verificatosi e ha comunicato di aver interessato la filiale di Napoli (da cui è in attesa di riscontro), al fine di promuovere i provvedimenti del caso volti ad evitare per l'avvenire il ripetersi di tali inconvenienti;

che sarebbe opportuno ribadire il concetto che la pensione non è una «gentile concessione» ma un inderogabile diritto del lavoratore che lo Stato ha il dovere di garantire e salvaguardare;

che è necessario scongiurare il pericolo di una qualsiasi forma di palese incostituzionalità del trattamento normativo-economico e sociale riservato alla categoria dei pensionati;

che sarebbe opportuno che le autorità preposte si interessassero alla questione in oggetto, adottando adeguati provvedimenti al fine di individuare le cause e gli eventuali responsabili del disservizio,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda intervenire al più presto al fine di tutelare i diritti di questa categoria sociale costantemente penalizzata e di potenziare delle strutture vergognosamente carenti nei confronti di chi ha già dato alla collettività il contributo della propria vita attiva e di lavoro.

(4-02308)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito che i disservizi verificatisi nel pagamento delle pensioni relative al mese di agosto 1996 presso l'agenzia Napoli-Vomero sono imputabili alla circostanza che la predetta agenzia – pur avendo ricevuto le sovvenzioni sulla base della normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di richiedere con ocularità i fondi allo scopo di limitare al massimo la circolazione del denaro – ha dovuto fronteggiare notevoli difficoltà operative derivanti dal rientro dalle ferie estive di numerosi pensionati, i quali si presentavano agli sportelli senza rispettare le scadenze programmate e richiedendo, inoltre, anche la riscossione degli emolumenti relativi al mese di luglio.

Per quanto concerne l'avviso – esposto presso il suddetto ufficio postale – che evidenziava che i pagamenti erano subordinati agli incassi, l'Ente poste italiane ha riferito che tale circostanza è da ritenersi episodica e derivante dall'esiguità dei fondi a disposizione, conseguente sia alla normativa sopra richiamata che al notevole afflusso di pensionati che reclamavano il pagamento delle loro spettanze.

Il direttore della sede Campania ha, infine, assicurato che la predetta agenzia postale è stata sensibilizzata a prestare la massima attenzione alle problematiche legate al pagamento delle pensioni, al fine di evitare che in futuro possano ripetersi inconvenienti analoghi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(7 aprile 1997)

FLORINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che il centro automezzi delle poste e telecomunicazioni di Napoli dispone di 500 automezzi tra max-furgoni e Fiorino; di questi oltre 40 sono fermi per guasti di piccola entità o per mancanza di pezzi di ricambio;

che per ottemperare alla regolare consegna di pacchi ed altro al domicilio degli utenti l'amministrazione postale di Napoli ha noleggiato 10 furgoni della ditta Europcar per la somma di lire 150.000 al giorno;

che dette consegne non sono previste per il sabato e la domenica ma che comunque il costo del noleggio include i due giorni;

che risulta in servizio presso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni personale altamente specializzato ed idoneo alla riparazione degli automezzi guasti;

che mentre si spendono 45 milioni al mese per il noleggio di 10 furgoni a tutt'oggi i lavoratori delle poste e telecomunicazioni non hanno ancora percepito l'adeguamento della indennità notturna e festiva previsto dal contratto nazionale di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di obbligare l'amministrazione delle poste di Napoli ad utilizzare il personale dipendente specializzato nella riparazione dei mezzi guasti con il conseguente relativo risparmio finanziario di 45 milioni mensili;

se si intendano accertare i motivi della mancata corresponsione dell'adeguamento dell'indennità notturna e festiva.

(4-02674)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che è in corso di attuazione un piano operativo postale (cosiddetto progetto 200 giorni) predisposto

dall'Ente poste italiane per ottenere un miglioramento della qualità del servizio: il piano in questione prevede interventi volti al recupero di efficienza nei vari settori allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dal contratto di programma sottoscritto in data 17 gennaio 1996.

Per assicurare l'immediato avvio di tutti i servizi previsti dal citato piano l'Ente ha ritenuto tra l'altro opportuno servirsi di 35 veicoli commerciali (25 per la città di Roma e 10 per la città di Napoli) noleggiati, previa indagine di mercato, presso la società Europcar.

Si è trattato di una formula contrattuale particolarmente vantaggiosa che ha previsto un noleggio a tariffa mensile; infatti un noleggio giornaliero per 23 giorni avrebbe comportato una spesa di lire 3.450.000 contro le lire 1.610.000 corrisposte a veicolo. Le vetture sono state peraltro utilizzate anche nelle giornate di sabato e domenica.

Dal 17 dicembre 1996 il servizio di trasposto postale è effettuato utilizzando 71 mezzi dello stesso tipo di quelli noleggiati recentemente acquistati dall'Ente.

Quanto alla situazione degli automezzi in riparazione presso l'officina di Napoli, l'Ente ha precisato che, su un parco di 503 veicoli, dei quali alcuni obsoleti, giornalmente 20 sono fermi per guasti o manutenzione ed affidati al personale addetto.

L'Ente ha riferito, infine, che tutti i lavoratori della sede Campania hanno percepito l'adeguamento delle indennità notturna e festiva.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(7 aprile 1997)

GRECO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'ACI 116 spa, controllata dall'Automobile club d'Italia, ente di diritto pubblico, ha dichiarato l'intenzione di sopprimere dieci delle dodici centrali operative 116 entro il 1997, sulla base della disponibilità tecnica dichiarata dalla Telecom di garantire il convolgimento delle linee telefoniche 116 su due uniche centrali situate a Roma e Milano;

che tra le dieci centrali operative 116 da sopprimere ci sarebbe anche quella di Bari, alla quale attualmente pervengono le chiamate provenienti da Puglia, Calabria e Basilicata, con una media di circa 800 chiamate entranti al giorno di cui 100 tra richieste di soccorso, trasporto, noleggio ed assistenza automobilistica e turistica, curate da operatori che conoscono il territorio ed hanno un'elevata esperienza e qualificazione specifica;

che tale decisione di soppressione, se attuata, oltre ai risvolti occupazionali negativi, in un'area già particolarmente depressa sotto questo aspetto, determinerebbe la perdita di un centro di importanza strategica sul territorio, oltre che per la gestione delle richieste di soccorso stradale e assistenza automobilistica e turistica anche per il collegamen-

to con gli enti locali e le prefetture in caso di calamità naturali (come è successo a Crotone in occasione dell'alluvione dello scorso ottobre),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali intenzioni;

se intendano intervenire per invitare l'ACI 116 e l'Automobile club d'Italia a riconsiderare la decisione di riammissione delle centrali operative periferiche, onde scongiurare un grave danno agli utenti delle strade ed al turismo in generale in un servizio di pubblica utilità.

(4-03611)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si rappresenta che la questione relativa allo svolgimento del servizio di soccorso stradale in autostrada da parte della società ACI 116 è stata portata a conoscenza di questa amministrazione dalle associazioni sindacali nazionali che hanno richiesto in merito un incontro. Nel corso di detto incontro il Ministero ha espresso la piena disponibilità a contribuire ad una soluzione equilibrata e corretta del problema, che non contrasti in ogni caso con le decisioni dell'Autorità garante della libera concorrenza in merito all'obbligo imposto alla Società autostrade di «porre fine al comportamento abusivo», ovvero alla concessione in esclusiva all'ACI 116 del predetto servizio.

Al momento attuale, dopo un secondo incontro allargato alle parti e alle associazioni sindacali, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro ristretto per l'esame delle nuove convenzioni.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(10 aprile 1997)

GUERZONI, CASTELLANI Pierluigi. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che gli scriventi condividono e ritengono positivi sia le finalità di diffusione nel territorio di una crescente e responsabile autonomia scolastica sia l'obiettivo di una spesa per l'istruzione con meno sprechi, più produttiva e di più alta qualità;

che in materia di spese per le supplenze (brevi e saltuarie) e delle connesse attribuzioni di competenze per la liquidazione e l'ordinazione della spesa intervengono la circolare ministeriale n. 616 del settembre 1996 e il disegno di legge n. 2372 del 1996 (finanziaria) con misure di razionalizzazione della finanza pubblica, introducendo norme in materia di istituzione del «budget d'istituto»;

segnalato che rispetto ai possibili effetti concreti di quanto sopra richiamato emergono diffuse perplessità e preoccupazioni non solo

nel mondo della scuola (dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie), ma anche da parte di amministratori locali e sindacati, motivate:

a) da gravi carenze di organico e di competenze professionali specifiche delle segreterie delle scuole, in particolare di quelle degli ordini inferiori, tradizionalmente prive di queste incombenze nuove che le si vogliono affidare e che sicuramente non possono contare sull'ausilio informatico «Ambiente scuola», ritenuto peraltro insufficiente e poco affidabile;

b) da difficoltà nella gestione corretta del «*budget* di istituto», necessario per fronteggiare l'onere delle supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, in quanto le assenze del personale – che sono alla base della necessità delle supplenze stesse – sono regolate da norme di legge e/o contrattuali e il loro verificarsi è determinato da mera casualità (del tutto indipendente dalla responsabilità e dalle capacità di chi dirige gli istituti);

c) dal rischio che una riduzione dei costi, perseguita solo con criteri burocratici, soprattutto nelle scuole materne, nel tempo pieno e nei «moduli» con orario articolato su più pomeriggi e in quelli «4 su 3», possa ledere il diritto ad una istruzione qualificata e nel concreto alla continuità di progetti in tal senso, già in atto; considerato quanto sopra ricordato ed al fine di rimuovere ogni ostacolo o pretesto all'affermarsi di una autonoma, sana e responsabile amministrazione della scuola,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro sia informato delle preoccupazioni sopra esposte e con quali determinazioni intenda rispondervi;

se ritenga compatibile con l'autonomia scolastica ed il contenimento della spesa e la sua corretta gestione la moltiplicazione, nel territorio, di centri non solo di decisione della spesa – del tutto opportuni anche ai fini della diffusione nel territorio della responsabilità delle scelte – ma anche della sua gestione tecnico-amministrativa o se invece, per questo, non siano da ritenersi più affidabili, per garanzie di correttezza e di economia di scala, centri tecnici di servizi provinciali o sub-provinciali;

se non ritenga, in ogni caso, opportuno prorogare i tempi fissati dalle norme per il decentramento amministrativo verso gli istituti, affinché esso coincida con la capacità organizzativa di questi a fronteggiarla;

se non ravvisi, entrando nel merito della definizione e della gestione del «*budget* d'istituto» – qualora lo si voglia confermare anche per le scuole elementari – l'opportunità di escludere, da esso, le supplenze temporanee di lunga durata (quali ad esempio quelle relative ai congedi di maternità o genitoriali, alle lunghe malattie, alle nomine provvisorie su posti vacanti);

se non ravvisi, per le scuole elementari, l'opportunità di modulare il *budget* in base alla tipologia organizzativa, differenziando, ad esempio, quelle a tempo pieno, quelle organizzate con più pomeriggi e con il servizio di mensa e i moduli «4 su 3» – nelle quali la presenza di docenti è particolarmente ridotta – da quelle

organizzate con solo orario antimeridiano, senza mense o con un numero ridotto di alunni.

(4-02889)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. - Si ritiene opportuno premettere che il trasferimento dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica delle competenze a liquidare ed ordinare le spese per le supplenze temporanee di breve durata derivano dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 19, della legge finanziaria n. 537 del 1993 che avrebbe dovuto aver luogo nell'anno finanziario 1994 mentre, per motivi connessi alle precedenti insufficienze finanziarie, ha avuto luogo nell'anno 1996.

È opportuno osservare inoltre che, in base alla preesistente normativa, anche le istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica hanno sempre rappresentato un passaggio ineliminabile nel procedimento di liquidazione e pagamento delle retribuzioni al personale supplente, in quanto i pagamenti degli stipendi erano effettuati dal provveditore agli studi sulla base di tabelle mensili prodotte dalle singole istituzioni, che procedevano alla determinazione della somma da pagare al docente.

Dette tabelle venivano poi trasmesse ai provveditori agli studi per la materiale ordinazione di spesa.

Per le scuole elementari il personale supplente veniva retribuito su contabilità speciali intestate ai provveditori agli studi ed alimentate con provviste appositamente disposte da questo Ministero.

Con le innovazioni normative introdotte dalla legge n. 537 del 1993 è stata invece soppressa la competenza all'ordinazione di spesa da parte dei provveditori agli studi, per trasferirla alle istituzioni scolastiche che prima non avevano tali poteri.

Non sono state modificate le competenze alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato che, nel caso di supplenze brevi e saltuarie, era e rimane di competenza dei capi d'istituto.

Le innovazioni introdotte, in buona sostanza, hanno spostato sulle istituzioni scolastiche le competenze all'ordinazione della spesa mentre nulla hanno innovato in materia di impegno e liquidazione.

La *ratio* della norma è individuata nelle esigenze di stimolare lo sviluppo dell'autonomia scolastica e contestualmente di responsabilizzare gli organi di governo delle istituzioni scolastiche a gestire le risorse, programmate per tali esigenze, in modo tale da contenere nella compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

In tal senso la localizzazione, a livello di singola istituzione, della gestione tecnica e amministrativa non può che produrre risultati positivi.

Quanto all'esclusione dal *budget* d'istituto di alcuni casi di supplenze particolarmente onerose (assenza superiore a tre mesi per maternità, comandi, eccetera) si fa presente che le sostituzioni saranno finanziate dal competente provveditore agli studi ricorrendo alla quota

dell'assegnazione, a suo favore, accantonata per far fronte a tali evenienze.

Riguardo infine all'opportunità di modulare il *budget* d'istituto in base alla tipologia organizzativa, si fa presente che le somme assegnate dai provveditori agli studi alle singole istituzioni scolastiche tengono conto della consistenza personale di ciascuna istituzione, con esclusione del personale direttivo, e delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(2 aprile 1997)

MACERATINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel maggio 1996, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (Rovereto, 24 marzo 1797), presieduto dal professor Pietro Prini, emerito di storia della filosofia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

che tale Comitato ha elaborato, in diverse sedute, un programma di attività culturali, scientifiche ed educative di grande impegno sul piano nazionale ed internazionale;

che, fino ad ora, non è stato possibile avviare a realizzazione nessuna di quelle attività poichè nessun contributo da parte del Ministero competente è stato assegnato al Comitato;

che il professor Prini, denunciando la precarietà della situazione, ha recentemente affermato che, se non vi saranno al più presto segnali positivi dal Governo, intende sciogliere il Comitato,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quando si intenda erogare il contributo per le manifestazioni rosminiane programmate dal Comitato;

se e quali misure il Ministro intenda adottare affinché possano aver luogo le celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini.

(4-04133)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Questo Ministero, ben consapevole dell'importanza della celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini e delle attività ad essa connesse, ha erogato al comitato nazionale a tal fine istituito un contributo di lire 50.000.000 nell'anno finanziario 1996 (capitolo 1624) per l'avvio dei lavori e per le spese di funzionamento.

Si ricorda, inoltre, che nel disegno di legge proposto da questo Ministero e concernente l'istituzione della Consulta dei comitati nazionali e

delle edizioni nazionali, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2124), è previsto, all'articolo 5, un ulteriore contributo di lire 1.000.000.000 in favore del comitato in questione per l'anno 1997.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 aprile 1997)

MANCA, COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –
Premesso:

che in data 17 maggio 1987 le amministrazioni comunali della provincia di Lecce chiamarono i propri cittadini ad esprimersi sulla realizzazione ed attivazione a carbone della centrale termoelettrica in località Cerano, direzione sud, mediante formale *referendum* consultivo;

che tale consultazione referendaria, con oltre il 60 per cento di votanti, coordinata dalla provincia di Lecce e dal Comitato salentino contro la megacentrale, ha registrato complessivamente 298.822 voti contrari alla megacentrale, pari al 92,79 per cento;

che dal 1987 in poi la provincia di Lecce, attraverso l'apposito Comitato, ha rappresentato in tutte le sedi istituzionali (regione Puglia, Ministeri competenti, Presidenza del Consiglio) le istanze di tutela del proprio territorio e della salute dei cittadini, democraticamente espressa, garantendo il rispetto delle stesse anche in sede giudiziaria;

che le amministrazioni comunali del Salento hanno dichiarato, con formale atto deliberativo, la loro ferma opposizione al funzionamento della centrale in questione e l'interdizione del proprio territorio per lo smaltimento delle ceneri derivanti dal processo di combustione del carbone;

considerato:

che i nuovi accordi raggiunti in sede governativa sulle modalità di funzionamento della centrale termoelettrica di Cerano sono gravemente lesivi di tali interessi nel metodo e nel merito; da un lato, infatti, la provincia di Lecce inspiegabilmente è stata estromessa dal «tavolo» della trattativa, dall'altro è stata estremamente penalizzata prevedendo l'alimentazione della centrale sino al 2005, esclusivamente con carbone e prodotti petroliferi ad alto tenore di zolfo (AT2);

che permangono forti preoccupazioni in ordine all'impatto ambientale della centrale termoelettrica con riferimento all'inquinamento atmosferico, marino ed alle limitate garanzie in materia di controlli,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e se non ritenga di intervenire con provvedimenti intesi a far modificare gli accordi raggiunti sul funzionamento della centrale al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione salentina e la salvaguardia del territorio dall'inquinamento atmosferico e marino che ne deriverebbe.

(4-02893)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito a quanto rappresentato nel testo dell'interrogazione si fa presente quanto segue.

Il territorio del comune di Brindisi è interessato da due centrali termoelettriche convenzionali (caldaie e turboalternatori a vapore) dell'Enel spa.

Brindisi nord

Centrale sita in prossimità del porto di Brindisi (pontile di Costa Morena), costituita da quattro sezioni della potenza di 320 MW ciascuna, esercibili attualmente ad olio combustibile e carbone, entrate in esercizio tra il 1970 ed il 1978.

Brindisi sud

Centrale in costruzione sita in località Cerano (circa 12 chilometri da Brindisi nord) costituita da quattro sezioni policombustibili della potenza di 660 MW ciascuna. Dette sezioni hanno già effettuato le varie prove preliminari per entrare in esercizio; il funzionamento, anche se l'impianto è policombustibile (può cioè utilizzare indifferentemente olio o carbone o gas naturale) può avvenire solo ad olio combustibile (approvvigionabile tramite autobotti e, di recente, tramite oleodotto) in quanto non è ancora completato il nastro di trasporto del carbone.

Sulla base delle indicazioni del Piano energetico nazionale 1981, la centrale di Brindisi sud è stata autorizzata dal Ministero dell'industria, quale impianto di base a carbone, con decreto ministeriale 24 giugno 1982. L'evolversi della normativa in materia ambientale, la mutata sensibilità nei confronti dell'ambiente, nonchè, non ultimo, un conflittuale contenzioso con gli enti locali determinarono la stipula dell'accordo 4 agosto 1989, integrato il 25 luglio 1991, tra il Ministero dell'industria, la regione Puglia e la provincia ed il comune di Brindisi. Alla stesura di tale accordo partecipò anche la provincia di Lecce che però, non condividendo alcune delle conclusioni dell'accordo medesimo, ritenne di non siglarlo.

Dal canto suo l'Enel, con istanze del maggio 1989, aveva già presentato i progetti per il risanamento ambientale della esistente centrale di Brindisi nord e l'adeguamento ambientale della costruenda centrale di Brindisi Sud. Avvalendosi anche della procedura di cui all'accordo procedimentale 24 giugno 1989 (sottoscritto dai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanità, e con il quale sono stati armonizzati i procedimenti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e quelli indicati dall'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988) il Ministero dell'industria ha autorizzato l'Enel con decreti ministeriale 18 maggio 1990, 17 marzo 1993 e 10 agosto 1995 a modificare le centrali in impianti policombustibili atti – mediante processi di desolfurazione, denitrificazione e depolverizzazione – a rispettare i limiti alle emissioni previsti dalla vigente normativa.

Al riguardo si fa presente che l'attuale normativa in tema di emissioni da grandi impianti di combustione prevede, indipendentemente dai combustibili utilizzati, i seguenti limiti:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| SO ₂ (anidride solforosa) | ≤ 400 mg/Nm ³ |
| NO _x (ossidi di azoto) | ≤ 200 mg/Nm ³ |
| polveri | ≤ 50 mg/Nm ³ |

Tali limiti valgono qualunque sia il combustibile utilizzato e debbono essere raggiunti, per i produttori che hanno più impianti, in un intervallo temporale che si estende sino al 2002, rispettando nel contempo le percentuali del 35 per cento e del 60 per cento di potenza termica già adeguata alle scadenze rispettivamente del 31 dicembre 1997 e 31 dicembre 1999.

Per quanto riguarda più specificatamente il sopra richiamato accordo 4 agosto 1989 («lodo Battaglia»), integrato il 25 luglio 1991, detti atti prevedevano principalmente:

- a) la dismissione della centrale di Brindisi nord nel 2001 e la sua alimentazione nel frattempo con gas naturale previa realizzazione degli interventi per la denitrificazione dei fumi;
- b) l'esercizio della centrale di Brindisi sud limitato a tre gruppi (equivalenti), di cui uno alimentato a gas naturale e due a carbone;
- c) in attesa degli adeguamenti ambientali delle due centrali l'impegno dell'Enel a rispettare i limiti alle emissioni previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 («Linee guida alle emissioni in atmosfera») mediante l'utilizzo di combustibili desolforati;
- d) l'impegno del Governo a identificare un programma di investimenti per l'area brindisina.

Per l'ampiezza dei temi trattati la gestione del «lodo Battaglia» ha incontrato notevoli difficoltà. Da parte del Governo la questione è stata portata all'esame della Presidenza del Consiglio - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione - che ha dato incarico ad un apposito gruppo di lavoro costituito dalle amministrazioni statali interessate, dalla regione Puglia, dalle province di Brindisi e di Lecce, nonché dell'Enel e dall'ENI spa di svolgere attività di analisi delle diverse soluzioni infrastrutturali, terrestri o marittime, necessarie per assicurare al territorio l'utilizzazione del gas naturale (individuato correntemente come «metano») e contemporaneamente di valutare l'idoneità delle soluzioni tecnologiche proposte dall'Enel a garantire il rispetto dei limiti ambientali nell'attuale situazione di alimentazione della centrale di Brindisi nord.

Nel frattempo, con ordinanza in data 18 gennaio 1994, il sindaco *pro tempore* di Brindisi aveva disposto di sospendere ogni attività di esercizio della centrale di Brindisi sud motivando la decisione sulla base della non completa attuazione delle indicazioni contenute nel «lodo Battaglia» sopra richiamato.

Il persistere dei motivi di disaccordo tra enti locali ed Enel, ivi compreso il contenzioso in ordine all'ordinanza sindacale di sospensione dell'esercizio della centrale di Brindisi Sud, non ha permesso che il gruppo di lavoro continuasse la propria attività. Essenzialmente il disaccordo si era concentrato sul mancato approvvigionamento di gas naturale

nell'area brindisina per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti globali.

Per giungere ad una soluzione della vicenda, peraltro auspicata anche dal Consiglio di Stato – presso il quale aveva fatto ricorso l'Enel a seguito del rigetto da parte del TAR di Lecce del ricorso dello stesso Enel, avverso l'ordinanza del sindaco di Brindisi – che con ordinanza del 12 dicembre 1994 si pronunciava in particolare: «constatata l'inattuabilità di parte delle misure essenziali concordate nell'accordo ministeriale del 4 agosto 1989, ha rilevato la necessità di una modifica dei presupposti su cui si fonda il contenuto del predetto accordo ministeriale e ciò per consentire all'Enel di rispettare in concreto i limiti di emissioni previsti», si ristabilirono dei contatti tra Enel e provincia e comune di Brindisi ai fini della stipula di una convenzione disciplinante diritti e doveri di ciascuna delle parti.

In data 21 luglio 1995 fu siglato un protocollo d'intesa che, tenuto conto delle circostanze sopra richiamate, definiva l'assetto futuro del polo energetico brindisino sulla base delle seguenti previsioni:

a) la realizzazione a cura dell'Enel della bretella di collegamento per l'adduzione del gas naturale alle due centrali;

b) per Brindisi nord due gruppi dovrebbero funzionare a gas naturale, mentre gli altri due gruppi dovrebbero essere alimentati a carbone fino al 1998 e ad olio combustibile STZ o gas naturale fino al 2000. Oltre tale data, e fino alla dismissione definitiva del 2007, tutti i quattro gruppi dovrebbero essere eserciti con una produzione di energia elettrica corrispondente all'utilizzazione di 1,2 miliardi di metri-cubi/anno di gas naturale (50-60 per cento della potenzialità della centrale);

c) per Brindisi sud l'energia prodotta annualmente non potrà superare i 15 miliardi di kWh (circa il 65 per cento della potenzialità nominale);

d) il limite massimo di utilizzo del carbone è di 2,5 milioni di tonnellate/anno nelle due centrali (circa l'equivalente di due gruppi di Brindisi sud);

e) la produzione prevista a regime per Brindisi sud sarà raggiunta con l'utilizzo di emulsioni in acqua di bitumi naturali;

f) un contributo di 47 miliardi a carico dell'Enel per interventi socio-economici.

Detto protocollo d'intesa fu approvato e convertito in atti di convenzione dai consigli del comune e della provincia di Brindisi, rispettivamente il 28 maggio e l'8 giugno 1996, introducendo però alcune modifiche unilaterali che avrebbero determinato impegni diretti del Governo in ordine a disponibilità aggiuntive di gas naturale con invarianza di prezzo rispetto ad altri combustibili, nonché di subordinare la revoca dell'ordinanza sindacale 18 gennaio 1994 di blocco dell'esercizio di Brindisi sud alla contestuale sottoscrizione con «provvedimenti formali di Governo aventi valore vincolante» di accordi relativi alla reindustrializzazione dell'area di Brindisi.

Per superare la situazione di stallo determinatasi a seguito delle decisioni suddette – che peraltro risultavano impossibili da accogliere per

il carattere di indeterminatezza degli oneri a carico dello Stato che si sarebbero eventualmente determinati – da parte della Presidenza del Consiglio-Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione è stata avanzata la proposta di individuare una base di accordo comune nell'ambito delle attività finalizzate alla sottoscrizione di un aggiornamento del protocollo d'intesa sull'area di Brindisi.

Per iniziativa dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria – che avevano avviato una comune concertazione per giungere ad una definizione della vicenda – uno schema di accordo relativo alle centrali di Brindisi nord e Brindisi sud, sottoscritto il 25 luglio 1996 tra i richiamati Dicasteri e le società ENI, Enel e SNAM, è stato portato all'attenzione del gruppo per la sottoscrizione del suddetto aggiornamento del protocollo d'intesa, costituito da:

- Presidente del Consiglio dei ministri;
- Ministro dell'ambiente;
- Ministro del bilancio e della programmazione economica;
- Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Ministro dei lavori pubblici;
- Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- Ministro dei trasporti e della navigazione;
- Coordinatore del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;
- presidente della regione Puglia;
- presidente della provincia di Brindisi;
- sindaco del comune di Brindisi;
- presidente dell'Autorità portuale di Brindisi;
- amministratore delegato dell'Enel spa;
- amministratore delegato della GEPI.

Su detto schema di accordo, aggiornato per quanto concerne l'utilizzo annuo complessivo di carbone presso la centrale di Brindisi sud, si è concretizzata una convergenza da parte del comune e della provincia di Brindisi, quali parti sottoscrittrici delle sopra richiamate convenzioni, nonché della regione Puglia anche quale rappresentante delle altre realtà istituzionali pugliesi.

In data 12 novembre 1996, presso la Presidenza del Consiglio nella sede di Palazzo Chigi, è stato firmato l'aggiornamento del protocollo d'intesa per l'area di Brindisi. Il protocollo ribadisce ed aggiorna gli impegni del Governo per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riferimento alle aree tematiche delle infrastrutture, della reindustrializzazione e della tutela dei lavoratori. L'aggiornamento del protocollo d'intesa ha altresì consentito la stipula delle convenzioni tra comune e provincia di Brindisi e l'Enel spa; la vertenza sul polo energetico brindisino si è quindi conclusa con la contestuale revoca dell'ordinanza del sindaco di Brindisi del 18 gennaio 1994 di sospensione delle attività di esercizio della centrale di Brindisi sud, in quanto con la stipula della suddetta convenzione sono state superate le motivazioni a base dell'ordinanza medesima.

I punti principali dello schema di accordo, sulla base del quale sono state stipulate le convenzioni sopra richiamate, sono:

a) la realizzazione a cura dell'Enel entro l'anno 1999 della bretella di collegamento per l'adduzione del gas naturale alle due centrali;

b) per quanto concerne la centrale di Brindisi nord due gruppi funzioneranno a carbone fino alla metà del 1997, mentre gli altri due continueranno tale modalità di funzionamento sino alla fine dello stesso anno: l'esercizio della centrale proseguirà ad olio combustibile a bassissimo tenore di zolfo (STZ) sino all'arrivo del gas naturale previsto per la fine del 1999. Dall'anno 2000 al 2004 l'esercizio dei quattro gruppi avverrà utilizzando annualmente 700 milioni di metri cubi di gas naturale, corrispondenti ad un utilizzo della centrale alla massima potenzialità di 2350 ore/anno: al 31 dicembre 2004 la centrale sarà dismessa ed il quantitativo di gas naturale trasferito a Brindisi sud;

c) per quanto concerne la centrale di Brindisi sud saranno completati i lavori di adeguamento di cui ai decreti ministeriali 18 maggio 1990 e 17 marzo 1993, nonchè sarà completato il nastro trasporto carbone entro il 1997; l'energia elettrica producibile annualmente non potrà superare i 15 miliardi di kWh (circa il 65 per cento della potenzialità nominale). Nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti dai citati decreti ministeriali la centrale sarà esercita con combustibili petroliferi liquidi sino al 31 dicembre 1997. Da tale data sarà utilizzato un quantitativo annuo di carbone non superiore a 2 milioni di tonnellate e per la parte rimanente, sino alla concorrenza della produzione annuale di 15 TWh, saranno utilizzati olio combustibile, emulsioni in acqua di bitumi naturali e gas naturale; detto ultimo combustibile sarà utilizzato per 500 milioni di metri cubi annuali sino al 2004 e successivamente, a seguito della dismissione della centrale di Brindisi nord, per 1,2 miliardi di metri cubi annuali;

d) il Ministero dell'ambiente, d'intesa con gli enti locali, assicurerà il monitoraggio ambientale e, alla fine del 1998, svolgerà una verifica dello stato di attuazione degli interventi tesi alla riduzione degli impatti ambientali.

In ordine poi alle considerazioni esplicitate nel testo dell'interrogazione, si aggiunge quanto segue.

Per quanto riguarda il ruolo della provincia di Lecce nelle vicende sopra richiamate, si osserva preliminarmente che il *referendum* indetto nel 1987 - peraltro di carattere esclusivamente consultivo in quanto in materia di fonti energetiche la relativa competenza è attribuita allo Stato - si fondava su una previsione di esercizio della centrale di Brindisi sud (Cerano) quale impianto di base a carbone, cioè di un impianto caratterizzato da un elevatissimo grado di utilizzazione ed alimentato prevalentemente a carbone. A seguito dell'accordo sul polo energetico brindisino sopra richiamato la centrale di Brindisi sud sarà invece esercita al 65 per cento circa della sua potenzialità nominale e l'utilizzo del carbone si ridurrà a circa il 40 per cento di quello inizialmente ipotizzato. Per quanto concerne la penalizzazione della medesima provincia in ordine

alla partecipazione alle trattative, nonchè all'utilizzo esclusivo presso la centrale di carbone e prodotti petroliferi ad alto tenore di zolfo (ATZ), si fa presente che la provincia di Lecce ha partecipato direttamente sino al 1995, tramite propri rappresentanti, ai momenti salienti della vicenda che si sono succeduti nel tempo per giungere ad una soluzione concertata della vertenza (in particolare alla stipula del citato «lodo Battaglia» e successivo atto integrativo, nonchè al tavolo predisposto dalla Presidenza del Consiglio nel 1994-95); successivamente la questione è stata ricondotta nell'ambito del gruppo finalizzato all'aggiornamento del protocollo d'intesa sull'area di Brindisi ove, anche in considerazione delle specifiche competenze degli enti partecipanti e delle questioni trattate che non rendevano opportuno estenderne la partecipazione ad altri soggetti, al confronto in ordine alle tematiche centrale-territorio ha partecipato la regione Puglia, ente peraltro rappresentativo anche delle altre realtà istituzionali del territorio pugliese. In ordine poi all'utilizzo di combustibili nella centrale si precisa che è previsto l'utilizzo di gas naturale non appena disponibile - al 1° gennaio 2000 come sopra citato - di 500 milioni di metri cubi annuali sino al 2004 e, successivamente, a seguito della dismissione della centrale di Brindisi nord. per 1,2 miliardi di metri cubi annuali assicurando, quindi, un effettivo esercizio policombustibile e non limitato al solo carbone e prodotti petroliferi.

Quanto sopra riportato dovrebbe infine dissipare le ulteriori preoccupazioni paventate nel testo dell'interrogazione in ordine all'impatto ambientale della centrale termoelettrica di Cerano con riferimento all'inquinamento atmosferico, marino ed alle limitate garanzie in materia di controlli. Infatti per effetto delle prescrizioni formulate nei decreti ministeriali di autorizzazione sopra richiamati, nonchè degli obblighi assunti dall'Enel spa con gli accordi e le convenzioni parimenti richiamati sono stati introdotti vincoli che disciplinano ogni aspetto dell'esercizio della centrale di Brindisi sud (Cerano) con particolare riferimento ai quantitativi e caratteristiche dei combustibili utilizzabili e dell'energia elettrica producibile, alle emissioni in atmosfera, sia in concentrazione e sia in flusso di massa, alle immissioni al suolo, alle emissioni acustiche, alla restituzione al mare delle acque utilizzate per la condensazione del vapore, al trattamento delle acque reflue ivi comprese quelle meteoriche all'evacuazione dei materiali di risulta (ceneri, gessi e fanghi) che avverrà di norma in vettori ferroviari o marini chiusi. Per quanto concerne i controlli, gli stessi saranno estesi a verificare le caratteristiche dei combustibili, l'inquinamento dell'aria e del suolo (anche tramite sistemi di monitoraggio in continuo i cui risultati saranno portati a conoscenza degli enti locali e delle popolazioni interessate, ivi compreso il comune di Surbo in provincia di Lecce) nonchè l'inquinamento dell'acqua ed acustico. A ciò si aggiungeranno le previste azioni del Ministero dell'ambiente, ivi compresa la verifica alla fine del 1998 dell'efficacia delle misure di prevenzione e controllo adottate.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(2 aprile 1997)

MANIERI, MARINI, IULIANO, BESSO CORDERO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che i docenti precari, organizzati su tutto il territorio nazionale, rappresentano ormai una realtà imprescindibile e costituiscono altresì un patrimonio di professionalità da non disperdere, anche in vista dell'ammodernamento e del miglioramento del sistema scolastico del paese;

considerato che al momento costituiscono un altro elemento di tensione per la già critica situazione occupazionale e del mercato del lavoro,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per fronteggiare e risolvere i problemi della categoria.

(4-04111)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alle preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero non ignora la situazione dei docenti precari ed, in particolare, di quelli che, pur vantando una certa anzianità di insegnamento, non hanno sin qui potuto ottenere l'attesa sistemazione, o per la mancanza del prescritto titolo di abilitazione o per la carenza di posti negli organici di diritto.

Al riguardo, si desidera comunque far presente che il problema, con le conseguenze che ne derivano ed alle quali ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, è all'attenzione del Ministero, che sta esaminando la possibilità di pervenire a favorevoli soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

MIGNONE, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nell'ambito della celebrazione del grande Giubileo del 2000 è previsto il varo di un provvedimento legislativo recante norme sul piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio;

che già nel corso del 1997 e fino all'anno 2000 si svolgerà in alcuni comuni la prima manifestazione celebrativa di beatificazione o canonizzazione di propri cittadini, decretata con atto a firma del Papa;

che esistono luoghi di culto ed edifici di particolare rilevanza per la storia religiosa, meta di antichi e continui pellegrinaggi,

si chiede di sapere se non sia il caso di:

inserire, comunque, nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari i comuni già luoghi di culto di particolare rilevanza religiosa nonchè quelli che sono sedi di prima manifestazione celebrativa di beatificazione o canonizzazione di propri cittadini;

impegnare i comuni interessati a presentare la domanda, adeguatamente documentata, per essere inseriti nel piano degli interventi di interesse nazionale.

(4-03812)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si informa che è stato presentato all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 2896 riguardante il Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Tale provvedimento attualmente è all'esame della Commissione VIII ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, il cui comitato ristretto, appositamente nominato, ha svolto i necessari approfondimenti e redatto il nuovo testo.

Si è in attesa dell'esito della discussione sugli emendamenti ripresentati e delle relative valutazioni per l'ulteriore *iter* legislativo.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane

COSTA

(10 aprile 1997)

PACE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso che in alcuni centri postali di Roma risultano impiegati veicoli presi in affitto da società che mantengono ben visibile il proprio logo, si chiede di sapere:

quali siano i motivi del ricorso a prestazioni esterne, pur disponendo l'Ente poste italiane di un *budget* destinato all'acquisto di automezzi necessari alla gestione in proprio di servizi di trasporto;

se il ricorso a prestazioni esterne possa corrispondere ad interessi privati e, se accertati, di chi;

se quanto sopra, infine, sia riconducibile a ritardi di forniture commissionate.

(4-02372)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che è in corso di attuazione un piano operativo postale (cosiddetto progetto 200 giorni) predisposto dall'Ente poste italiane per ottenere un miglioramento della qualità del servizio: il piano in questione prevede interventi volti al recupero di efficienza nei vari settori allo scopo di raggiungere gli obiettivi

fissati dal contratto di programma sottoscritto in data 17 gennaio 1996.

Per assicurare l'immediato avvio di tutti i servizi previsti dal citato piano l'Ente ha ritenuto tra l'altro opportuno servirsi di 35 veicoli commerciali (25 per la città di Roma e 10 per la città di Napoli) noleggiati, previa indagine di mercato, presso la società Europcar.

Si è trattato di una formula contrattuale particolarmente vantaggiosa che ha previsto un noleggio a tariffa mensile; infatti un noleggio giornaliero per 23 giorni avrebbe comportato una spesa di lire 3.450.000 contro le lire 1.610.000 corrisposte a veicolo. Le vetture sono state peraltro utilizzate anche nelle giornate di sabato e domenica.

Dal 17 dicembre 1996 il servizio di trasporto postale è effettuato utilizzando 71 mezzi dello stesso tipo di quelli noleggiati recentemente acquistati dall'Ente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(7 aprile 1997)

PEDRIZZI. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e del commercio con l'estero. – Premesso:

che è ormai necessario fare piena luce sui tanti sistemi tangenziali che, come una gigantesca piovra, hanno attanagliato gli ambienti economici e politici del nostro paese;

che un settore non ancora esplorato, ma sul quale si comincia a sentire qualche voce, è quello dei contratti stipulati a suo tempo con l'Algeria e l'ex URSS per la fornitura del gas metano;

che, secondo notizie facilmente controllabili ed in particolare secondo l'articolo apparso sul «Secolo d'Italia» del 7 ottobre 1994 a firma di Luciano Garibaldi, nel 1983 il Governo italiano, tramite la SNAM del gruppo ENI, avrebbe stipulato con l'Algeria un contratto triennale e rinnovabile per la fornitura di un ingente quantitativo di metano ad un prezzo esorbitante che ha visto un esborso della SNAM – per il triennio 1983-1986 – di 540 miliardi di lire, rivalutabili oggi, secondo l'indice Istat, a 900 miliardi, esborso che ha creato notevoli perdite alle casse delle società dello Stato che sono state ripianate con un'apposita legge;

che i prezzi finora pagati agli algerini per la fornitura di metano restano ancora ignoti, perchè difficilmente rilevabili a causa della mancata indicazione nei bilanci SNAM consentita – come noto – per ragioni commerciali, così come è avvenuto per i prezzi di acquisto del metano proveniente dall'ex URSS; tali misteri avvalorano le congetture che su entrambi i fronti, e d'intesa con i *partner*, i prezzi stessi siano stati più che gonfiati, consentendo a «qualcuno» di intascare robuste tangenti (cfr. l'articolo già citato);

che il ricavato dei prezzi «fuori mercato» sarebbe stato ripartito secondo un dosaggio politico facilmente comprensibile: *tot* al Partito comunista mediatore delle importazioni dall'URSS e *tot* ai partiti mediatori delle importazioni dall'Algeria;

che un accenno abbastanza chiaro sulle tangenti pagate dai sovietici sul metano è descritto dall'onorevole Gianni Cervetti, cassiere del Partito comunista italiano, nel libro «L'oro di Mosca», seppur con l'asserzione di non aver mai ricevuto il danaro nonostante le assicurazioni del gerarca Ponomariov sull'avvenuto inoltro delle quote relative e i dubbiosi interrogativi di Boris Nikolajevic su dove fossero finiti i fondi;

che, come è avvenuto per Primo Greganti, il compagno «Gabbietta» (a quanto sembra mai denunciato dal PDS per truffa), anche per queste vicende diviene legittimo il dubbio sull'esistenza di un altro eroico militante comunista che avrebbe potuto intascare o trattenere per sé le somme;

che la SNAM non ha mai detto una parola sugli approvvigionamenti del metano in URSS a prezzi gonfiati, sostenendo, viceversa, che dal 1986 quelli pagati per il prodotto algerino si sarebbero allineati ai valori del mercato internazionale, sollevando le critiche del Movimento consumatori che, al contrario, fa rilevare come soltanto di recente si è manifestata una lieve riduzione delle tariffe imposte ai consumatori italiani,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga:

di fare chiarezza su quanto ci sia di vero nelle suddette voci che cominciano a circolare anche a mezzo stampa, in base alle quali centinaia e centinaia di miliardi sarebbero stati sottratti alle casse dello Stato, alle industrie e alla collettività;

di procedere ad un'eventuale inchiesta, interrogando tecnici e burocrati, per acclarare quali siano state le intermediazioni dei politici sulle trattative per gli approvvigionamenti energetici, tenendo, inoltre, conto che una lettera riguardante la denuncia dei succitati episodi criminali inviata da un redattore del mensile «Quattroruote» all'allora ministro Bernini non avrebbe avuto seguito;

di accertare i reali prezzi che gli Stati membri della CEE pagano ai fornitori russi ed algerini, provvedendo alla eventuale denuncia dei ladri di Stato, anche se non ci sarà più la speranza che lo Stato rientri in possesso dei miliardi che ha già erogato;

se e presso quale ufficio giudiziario, per quale reato ed a carico di chi risulti pendente un procedimento penale in riferimento ai fatti di cui sopra.

(4-00471)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riguardo ai quesiti posti in merito ai contratti con l'Algeria e l'ex URSS per la fornitura di gas metano, nonchè alle questioni ad essi connessi, si fa presente quanto segue.

L'Italia per coprire le proprie necessità di gas metano ha iniziato le attività di importazione dalla Libia nel 1971, continuando, a fasi alterne fino ad oggi, con quantitativi molto limitati trasportati via nave metaniera. Nel 1974 sono stati avviati, altresì, altri contratti rilevanti, in particolare con l'Olanda e con l'ex URSS. Nello stesso periodo è stato costruito il metanodotto Algeria-Tunisia-Italia, che però, per problemi contrattualistici legati ai prezzi che l'Algeria intendeva praticare, non veniva posto in funzione. Tale metanodotto comportava evidenti costi di gestione annua anche nel caso di non utilizzo. I prezzi del gas algerino erano sensibilmente superiori a quelli medi praticati dal mercato ed, in particolare, si stimò che tale sovrapprezzo fosse di circa 26,5 lire per metro cubo. Come si ricorda, vi fu un ampio dibattito politico su questo tema ed alla fine prevalse la considerazione che il maggior esborso della SNAM doveva essere considerato una «partita di giro» in seguito ai rapporti commerciali che si prevedeva sarebbe stato possibile intrattenere con l'Algeria, specialmente in quei settori nei quali la nostra economia avrebbe potuto esportare. A tal fine, per compensare la SNAM della perdita dovuta al maggior esborso per il gas algerino, lo Stato attribuì all'ENI una integrazione finanziaria di 26,5 lire per metro cubo importato, in applicazione della legge 2 maggio 1983, n. 151, fino alla concorrenza massima di 540 miliardi. Tale integrazione finanziaria è stata corrisposta dal 1983 fino al 1985. L'autorizzazione valutaria necessaria all'attuazione delle intese concernenti il prezzo in parola è stata concessa nel 1983 – su conforme istanza della società SNAM – con apposito provvedimento del competente Ministero del commercio con l'estero. Nel 1986, in fase di rinnovo dei contratti, i prezzi del gas algerino si allinearono a quelli di mercato e la legge di integrazione non venne più rifinanziata. Nella tabella seguente vengono presentati i volumi importati e le integrazioni corrisposte:

Integrazioni corrisposte all'ENI per le importazioni di gas algerino

| | Volumi importati (miliardi/metri cubi) | Integrazione finanziaria (lire/metro cubo) | Totale integrazione (miliardi) |
|--------------|---|---|-----------------------------------|
| 1983 | 2.126 | 26,5 | 56,35 |
| 1984 | 6.271 | 26,5 | 166,17 |
| 1985 | 8.094 | 26,5 | 214,46 |
| TOTALE . . . | 16.491 | | 437,00 |

La collocazione tra la SNAM e la società algerina Sonatrach – che risale al 1977 quando SNAM e Sonatrach firmarono un contratto della durata di 25 anni per la fornitura in totale di 300 miliardi di metri cubi di gas, potenziando, peraltro un precedente contratto del 1973 – è stata successivamente rinnovata nel 1986 quando è intervenuto un nuovo accordo per una fornitura di gas di 11 miliardi di metri cubi all'anno.

Per quanto concerne il prezzo, l'accordo del 1986 prevedeva l'indicizzazione del prezzo sui prezzi di mercato di un paniere di otto greggi (Kuwait, Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Murban, Brass River, Zwezeitaine, Saharian, Blend). Il prezzo base di riferimento venne fissato nel 1986 a 2,14 dollari per milione di BTU fob Algeria (British thermal unit pari a 252 calorie), per un valore del paniere di 18 dollari a barile. Ogni variazione di un dollaro nel valore del paniere dei greggi comportava un aggiustamento di 10 centesimi di dollaro per milione di BTU. I prezzi venivano variati ogni trimestre sulla base dei valori medi del paniere nei sei mesi precedenti.

Il 18 dicembre 1990, alla presenza del Ministro algerino delle miniere e dell'industria, del Ministro italiano delle partecipazioni statali e del presidente dell'ENI, è stato siglato un nuovo accordo tra SNAM e Sonatrach, che amplia quello del settembre 1986, scaduto nel 1989. L'accordo prevede che, a partire dal 1994-1995, i quantitativi ritirati salgano a 19,5 miliardi di metri cubi all'anno, in base a condizioni di fornitura da rivedere periodicamente.

Tale ultimo accordo ha implicato un potenziamento del gasdotto per il trasferimento del gas: nel 1991 è stato infatti firmato l'accordo per il raddoppio del gasdotto algerino che, una volta funzionante a pieno ritmo, porterà a 24 miliardi di metri cubi l'anno la fornitura di gas, di cui 19,5 utilizzati dalla SNAM e gli altri dall'Enel.

Il prezzo pagato dalla SNAM all'Algeria nel 1995 (si fa presente che tutti i dati relativi ai prezzi praticati sono delle stime elaborate in ambito internazionale in quanto i reali contratti di fornitura sono sempre coperti da segreto: in particolare i dati riportati sono tratti dalla rivista «World Gas Intelligence») è stato di 106,0 S/TEP, corrispondenti a 157,2 lire per metro cubo (con cambio del dollaro pari a 1629,5 lire e potere calorifico superiore del metano pari a 9100). L'incidenza media del prezzo pagato dalla SNAM per il metano di provenienza algerina è quindi stata nel 1995, sulle tariffe per utenti civili al netto delle imposte, del 31,6 per cento. Tenendo conto dei prezzi del gas importato anche da Olanda e Russia (si veda la tabella), l'incidenza media del prezzo pagato per tutto il metano importato in Italia via gasdotto (prezzo medio 160,0 lire per metro cubo) è stata nel 1995, sulle tariffe al netto delle imposte, del 32,2 per cento. Tale incidenza è fortemente variabile in funzione dei settori di consumo; infatti nel settore elettrico è pari a oltre l'85 per cento e nel settore industriale a circa l'80 per cento. Le suddette differenze dell'incidenza della materia prima sui prezzi nei vari segmenti d'uso sono legate ai diversi costi di trasporto e distribuzione (il prezzo civile all'utente finale comprende mediamente oltre 200 lire per metro cubo di costo di distribuzione cittadina), nonché ai costi per continuità e modulazione. La modulazione, in particolare, agisce sia come onere di stoccaggio sia come costo di trasporto della portata di punta. In generale i costi possono essere suddivisi, con riferimento al prezzo medio di vendita, per il 46 per cento all'estero (costo di produzione e di trasporto) e per il 54 per cento in Italia.

Importazioni dell'Italia via gasdotto

| Paese di provenienza | Quantità importata in miliardi/metro cubo (1995) | Prezzo pagato S/TEP |
|----------------------|--|---------------------|
| Algeria | 17,4 | 106,0 |
| Olanda | 3,6 | 117,1 |
| Russia | 13,8 | 107,9 |

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti di metano dall'URSS, l'ENI firmò, nel gennaio 1982, un accordo tecnico-economico con la Sojuzgazexport (SGE) la cui validità era subordinata ad un assenso formale del Governo italiano.

L'accordo prevedeva tra l'altro.

a) messa a disposizione di gas russo per 8 miliardi di mc/anno a partire dal 1985;

b) impegno da parte della SNAM, per conto dell'ENI, a ritirare un quantitativo minimo di gas pari a 6.5 miliardi di mc/anno fino al 2008;

c) che il prezzo al punto di consegna, frontiera austro-ungherese, dovesse essere determinato secondo la formula $P_n = P_o + De - Dt$ (dove P_n è il prezzo in S/MMBtu determinato all'inizio di ciascun semestre; P_o è il prezzo base riferito alla situazione di energia del primo semestre 1981; De è la variazione del prezzo dell'energia, nel semestre precedente la rideterminazione, rispetto al livello del primo semestre 1981, determinata con riferimento ad un paniere costituito da olio combustibile, gasolio, greggio; Dt è la variazione del costo del trasporto dei gas, dal punto di consegna all'utilizzazione finale, dovuta all'inflazione e alla variazione dei costi energetici relativi al trasporto e alla distribuzione del gas);

d) era prevista una rinegoziazione ogni 3 anni se il verificarsi di determinati eventi lo avesse giustificato;

e) nella revisione del prezzo dovevano essere salvaguardati i principi di competitività del prezzo del gas rispetto alle energie alternative presso il consumatore finale e la copertura di tutti i costi di trasporto dal punto di consegna a tale consumatore. Era previsto, inoltre, un prezzo minimo che per i primi 36 mesi dall'inizio delle consegne non doveva essere inferiore a 5,375 S/MMBtu e, successivamente a tale periodo, a 5,550 MMBtu;

f) qualora il prezzo contrattuale fosse risultato inferiore al prezzo minimo sarebbe stato pagato il prezzo minimo; peraltro la differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo minimo sarebbe stata interamente recuperata mediante uno sconto sul prezzo contrattuale quando questo fosse superiore al prezzo minimo;

g) l'accordo prevedeva, inoltre, una serie di forniture italiane per la costruzione e la gestione di un tratto di gasdotto.

In questo contesto è da inserire la maturazione della decisione, da ascrivere a ragioni di natura politico-internazionale, da parte del Governo italiano di prendere una pausa di riflessione prima di concedere il proprio assenso all'entrata in vigore dell'accordo tra ENI e SGE. L'em-

bargo decretato nello stesso periodo dagli Stati Uniti sui prodotti ad alto contenuto tecnologico diretti verso l'URSS pose, quindi, una serie di problemi riguardo la possibilità di dare corso agli impegni per le forniture italiane connesse alla costruzione del gasdotto.

La «pausa di riflessione» si protrasse fino alla fine del 1983, quando venne chiarito all'ENI che tale posizione doveva intendersi superata e che potevano quindi ricominciare le trattative per definire i termini degli emendamenti da apportare all'accordo che l'ENI, a due anni dalla firma della prima intesa, riteneva necessari. affinché il contratto risultasse ancora vantaggioso.

Sul piano diplomatico, nell'ambito delle trattative con la controparte russa, si tentava poi parallelamente di subordinare all'autorizzazione per la conclusione dell'accordo tra l'ente di Stato e la SGE l'accettazione russa ad inserire nell'intesa un impegno a ridurre il preoccupante disavanzo della bilancia commerciale bilaterale, prevedendo in particolare una maggiorazione della quota di riutilizzo dei proventi delle forniture di gas per l'acquisto di attrezzature italiane.

Dopo vari incontri tra l'ENI e la SGE si arrivò, quindi, il 23 maggio 1984 alla firma a Mosca da parte del presidente dell'ente di Stato, Reviglio (in occasione del viaggio in URSS dell'allora Ministro del commercio estero, Capria), dell'accordo che prevedeva, in estrema sintesi, una fornitura complessiva di oltre 100 miliardi di metri cubi di gas nell'arco di 25 anni ad un prezzo di 3.6 S/MMBtu. Il contratto prevedeva, tra l'altro, la determinazione, con cadenza trimestrale, del prezzo contrattuale in funzione della variazione dei prezzi dell'energia in Italia e di parametri economici legati al trasporto ed alla distribuzione del gas naturale. Nella stessa occasione il ministro Capria firmò uno scambio di lettere con il Vice Ministro del commercio estero russo, Komarov, sulla riduzione dello squilibrio dell'interscambio da raggiungersi attraverso l'acquisto russo, tramite i proventi della vendita del gas, di prodotti italiani semilavorati, beni di consumo, impianti industriali «chiavi in mano», eccetera.

Secondo quanto comunicato all'indomani della firma dell'intesa dall'ENI il prezzo «corrente» del nuovo gas sovietico era lievemente inferiore ai prezzi del gas importato sulla base dei contratti allora vigenti.

Di recente, con delibere del 19 maggio 1993 e 25 novembre 1993, il CIPES ha consentito che la SACE rilasciasse una garanzia assicurativa su un finanziamento destinato al pagamento dell'85 per cento del valore di un contratto stipulato dal consorzio Tragaz (SNAM Progetti-Nuovo Pignone) col committente russo Gazprom e riguardante la fornitura di beni e servizi di origine italiana nel quadro di un programma di potenziamento ed ammodernamento dell'industria del gas della Federazione russa.

Tale operazione, che ha dato luogo all'assunzione di impegni assicurativi pari a lire 3.610 miliardi circa (capitale più interessi), è assistita da una garanzia collaterale basata sull'importazione di gas dalla Russia da parte della SNAM. Una parte dei pagamenti che la SNAM effettua, a fronte delle suddette importazioni, viene

fatta transitare su un «escrow account» e vincolata al rimborso del finanziamento in questione.

Per quanto riguarda i prezzi che gli Stati membri dell'Unione europea pagano attualmente ai fornitori di metano, è necessario analizzare le modalità con cui il metano viene trasportato. L'Algeria esporta gas metano sia via gasdotto che con navi metaniere (GNL). L'esportazione via gasdotto avviene praticamente solo in Italia: nel 1995 sono stati esportati 17,4 miliardi di metri cubi (miliardi di metri cubi in Italia e 0,4 miliardi di metri cubi) verso paesi della ex Jugoslavia. L'esportazione via nave metaniera avviene in Belgio, Francia, Spagna, Italia e Turchia. La Russia esporta gas metano solo via gasdotto. Nelle tabelle successive vengono riportati i quantitativi di gas esportato secondo le varie modalità e i prezzi conosciuti praticati nel mese di settembre 1995. È evidente come vi sia un sostanziale allineamento dei prezzi praticati alle varie nazioni. Il prezzo minimo nelle tabelle, 96,8 lire/metro cubo alla Spagna per forniture via nave metaniera, risente dei costi di trasporto, che in questo caso sono più bassi che nelle altre forniture. Si fa nuovamente presente che tutti i dati relativi ai prezzi praticati sono delle stime elaborate in ambito internazionale, in quanto i reali contratti di fornitura sono sempre coperti da segreto. I dati riportati sono tratti sempre dalla rivista «World Gas Intelligence».

Importazioni dall'Algeria via gasdotto

| Paese | Quantità importata in miliardi/metro cubo (1995) | Prezzo pagato STEP |
|--------------|--|-----------------------|
| Italia | 17,4 | 106,0 |

Importazioni dall'Algeria via nave metaniera

| Paese | Quantità importata in miliardi/metro cubo (1995) | Prezzo pagato STEP |
|---------------|--|-----------------------|
| Belgio | 4,0 | 102,8 |
| Francia | 7,5 | 106,7 |
| Spagna | 4,9 | 96,8 |

Importazioni dalla Russia via nave gasdotto

| Paese | Quantità importata in miliardi/metro cubo (1995) | Prezzo pagato STEP |
|----------------|--|-----------------------|
| Francia | 13,0 | 111,9 |
| Germania | 32,1 | 109,9 |
| Italia | 13,8 | 107,9 |

Le tariffe del gas metano pagate dagli utenti dipendono da una serie di fattori locali legati al bacino di utenza, alla qualità della rete locale, al livello di consumo degli utenti. Date queste premesse è evidente che in Italia esiste un numero di tariffe quasi equivalente al numero di reti di distribuzione e, quindi, una valutazione dell'incidenza sulla tariffa del prezzo pagato dalla SNAM per il metano, che poi lo ridistribuisce ai vari operatori municipali, ha significato solo in termini di media. In tabella sono riportati i dati delle tariffe medie, mediate sulle vendite reali di metano, degli ultimi anni.

| Cifre espresse in lire/metro cubo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Tariffa media | 481 | 463 | 447 | 495 | 499 | 497 |
| Imposte medie | 298 | 358 | 357 | 381 | 422 | 448 |
| Prezzo finale medio | 779 | 820 | 804 | 876 | 921 | 945 |

Per quanto riguarda, poi, il prezzo di cessione del metano per usi civili praticato dalla SNAM alle aziende distributrici si precisa che lo stesso si articola, secondo una formula binomia, in una quota fissa ed in una quota proporzionale.

La quota fissa tiene conto della portata mensile impegnata e il suo valore è aggiornato annualmente secondo una formula parametrica prevista nei contratti di fornitura tra SNAM e aziende distributrici.

La quota proporzionale, che assume valori diversi in funzione del grado di sviluppo (K) dell'esercizio - rappresenta il consumo medio specifico dell'utenza - varia al variare del prezzo del gasolio per riscaldamento sulla base di un parametro prefissato.

I valori della quota fissa e di quella proporzionale nel periodo 1983-1986 sono riportati nei provvedimenti che il CIP ha a suo tempo deliberato.

Dal 1° luglio 1996 sono in vigore i seguenti valori:

quota fissa: lire per metro cubo 56,6;

quote proporzionali in lire per metro cubo:

120,5 fino ad un grado di sviluppo di 4.250 Mcal/metro cubo st.

190,7 fino ad un grado di sviluppo di 5.750 Mcal/metro cubo st.

251,6 fino ad un grado di sviluppo di 9.500 Mcal/metro cubo st.

259,5 da e oltre 10.000 Mcal/metro cubo st.

Il prezzo medio di cessione del metano è oggi pari a 307,7 lire per metro cubo con un'incidenza sulla tariffa media finale all'utente, comprensiva delle imposte, del 21 per cento.

Per quanto riguarda, infine, eventuali procedimenti penali in corso su persone partecipanti alle trattative per gli approvvigionamenti di

metano, presso gli uffici del Ministero dell'industria non vi è alcun riscontro di tali situazioni.

*Il Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(2 aprile 1997)

PETRUCCI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in Italia, diversamente dal resto d'Europa, l'istruzione musicale pubblica, dopo essere stata avviata nel 1975, è attivata oggi, solo in via sperimentale, in circa 400 scuole medie;

che nonostante ciò in questi venti anni la sperimentazione musicale ha dimostrato di essere una delle iniziative più valide e certamente fra quelle di maggior successo nella scuola italiana; il valore dei risultati raggiunti è infatti testimoniato dai numerosi riconoscimenti ottenuti dagli allievi in rassegne, concorsi nazionali, concerti, e dal numero elevato di coloro che hanno proseguito gli studi musicali;

che il favore con cui le famiglie accolgono questa alternativa al normale *iter* scolastico si traduce ogni anno in un notevole incremento delle domande di iscrizione presso le scuole interessate;

che tutto questo è stato possibile grazie alla accurata selezione dei docenti di strumento, che per l'inserimento nella specifica graduatoria devono essere in possesso di speciali requisiti artistico-professionali, e per il particolare impegno ed entusiasmo profuso dagli stessi in anni di proficuo lavoro;

che purtroppo ad oggi la positività di questa esperienza si scontra con la mancanza di una definitiva istituzionalizzazione e con l'inadeguatezza della posizione giuridica degli insegnanti, costretti a lavorare in totale precarietà; basti pensare infatti che dal 1975 al 1980 il docente veniva assunto quale «incaricato annuale», dal 1981 al 1993 quale «supplente annuale» e dal 1994 quale «supplente temporaneo fino al termine delle attività didattiche»;

che, in aggiunta a questo, il decreto ministeriale n. 9 del 1993 finalizzato al contenimento della spesa pubblica prevede che le nomine per l'insegnamento di strumento vengano assegnate con priorità assoluta al personale in esubero di educazione musicale, qualora inserito anche nella graduatoria per l'insegnamento dello strumento, non tenendo in alcun conto la ventennale richiesta degli specifici requisiti per uno specifico insegnamento e annullando di fatto la specificità della disciplina «strumento musicale»;

che nei mesi scorsi l'ANISM (Associazione nazionale insegnanti sperimentazione musicale) e le organizzazioni sindacali di categoria hanno concordato con la Direzione generale scuola media di primo grado del Ministero della pubblica istruzione un ulteriore provvisorio de-

creto per l'organizzazione interna di questi corsi, che pur nella sua positività non riesce a risolvere gli annosi problemi della sperimentazione musicale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre fine a questa decennale situazione di incertezza e inadeguatezza normativa con la costituzione, senza alcun aggravio di spesa per l'amministrazione e riconoscendo l'operato e la specificità del personale insegnante, di una nuova classe di concorso di «insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie», contribuendo così in modo sostanziale alla diffusione della cultura musicale e della pratica strumentale nel nostro paese e riducendo drasticamente il divario che oggi purtroppo ancora ci separa nel campo dell'istruzione artistica dal resto d'Europa.

(4-03323)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Gli insegnamenti previsti nelle varie tipologie di sperimentazione (lingue straniere, informatizzazione) attuata nella scuola media sono affidati a docenti di ruolo di materie curriculari. Anche nei corsi sperimentali musicali l'insegnamento è affidato in via prioritaria ai docenti di ruolo di educazione musicale, forniti del diploma specifico di strumento (diploma di pianoforte, eccetera).

La possibilità che diplomati di conservatorio non di ruolo possano insegnare nei corsi sperimentali è stata prevista dal decreto ministeriale 3 agosto 1979, allo scopo di favorire la diffusione dell'insegnamento strumentale. In tal modo, nell'ambito dell'insegnamento musicale nella scuola media si sono create due figure di docenti: il docente di ruolo di educazione musicale, materia curricolare, ed il diplomato di conservatorio, non di ruolo, docente di strumento nelle sole classi sperimentali.

Allo stato attuale, affinché il docente di strumento possa conseguire la titolarità di cattedra occorre che l'insegnamento di uno strumento musicale divenga necessariamente materia curricolare, come attualmente è previsto per i conservatori di musica.

Ciò potrà essere realizzato nel più ampio contesto della riforma del sistema scolastico e degli insegnamenti curriculari della scuola dell'obbligo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

PIERONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il 14 febbraio ricorre l'ottavo anniversario della condanna a morte (fatwa), emessa dal regime iraniano, nei confronti dello scrittore britannico Salman Rushdie;

che una fondazione religiosa iraniana ha appena aumentato la taglia per l'assassinio dello stesso Rushdie;

che la dissociazione del Governo iraniano appartiene palesemente al gioco delle parti tipico dei regimi totalitari;

che è recentissimo l'arresto dello scrittore e giornalista iraniano Faraj Sarkuhi per motivi di opinione;

che il Governo tedesco ha chiesto a Teheran precise informazioni sulla situazione e sulle accuse mosse a Sarkuhi e ha attivato una forte iniziativa diplomatica al proposito,

si chiede di sapere come si giustifichi l'inerzia del Ministero competente nei confronti del regime iraniano.

(4-04202)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. - In merito a quanto ricordato dall'onorevole interrogante si fa presente che nel contesto del «dialogo critico», che l'Italia mantiene con l'Iran sia in ambito comunitario che bilateralmente, la questione dei diritti umani e, in tale ambito, lo specifico caso Rushdie costituiscono dei temi fissi sui quali il Governo italiano continua a confrontarsi con la controparte iraniana.

Da ultimo, in occasione della visita in Italia del Ministro degli esteri iraniano Velayati, nel gennaio scorso, tali temi sono stati sollevati nel corso degli incontri e da parte italiana è stato richiesto agli interlocutori un atteggiamento più costruttivo e più vicino agli *standard* occidentali.

Per quanto attiene al caso Sarkuhi, l'Italia ha promosso, insieme ai *partner* dell'Unione europea, alcune specifiche iniziative dell'Unione stessa: il 2 febbraio scorso la Troika degli ambasciatori ha compiuto a Teheran un passo sui casi umanitari, incluso il caso Sarkuhi, mentre il 27 febbraio l'ambasciatore iraniano è stato convocato al Ministero degli esteri della Presidenza olandese per ulteriori chiarimenti su tale caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(2 aprile 1997)

PREIONI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* - Si chiede di conoscere la risposta degli uffici ministeriali ai quali è stata inoltrata la seguente lettera:

«Spett.li

Ministero Industria - Div. VI

Affari generali e personale

ROMA

Ministero del tesoro - dir. gen.

Istituti previdenza - Div. III

ROMA

Ministero del lavoro
c.a. dr.ssa Rosanna Lumini
ROMA
On. dr. Marco Zacchera
VERBANIA
Sen. dr. Marco Preioni
DOMODOSSOLA
Sen. Luigi Manfredi
VERBANIA
Presidente Provincia V.C.O.
VERBANIA
Prefetto V.C.O.
VERBANIA
Presidente Regione Piemonte
TORINO
C.G.I.L.
VERBANIA
C.I.S.L.
VERBANIA
U.I.L.
VERBANIA
S.N.A.L. CC
ROMA
UNIONCAMERE
ROMA

Baveno, 14 maggio 1996

Grande attenzione per l'occupazione giovanile durante la campagna elettorale: le solite promesse o concreti impegni?

Da sei mesi quattordici vincitori di concorso e corso concorso attendono di essere assunti presso la neo istituita Camera di Commercio del Verbano-Cusio-Ossola.

A causa di un vuoto normativo in materia previdenziale o forse di una interpretazione eccessivamente letterale dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, manca la garanzia della copertura previdenziale a favore dei dipendenti delle Camere di Commercio di nuova istituzione.

Problema questo emerso e tempestivamente denunciato dall'Ente camerale del Verbano-Cusio-Ossola al Ministero dell'industria nei primi mesi del 1995.

Chi scrive rappresenta quattordici vincitori di concorso, vere vittime, insieme agli utenti, di questa scandalosa situazione.

Le Camere di Commercio delle province recentemente istituite (Biella, Lecco, Lodi, Crotone, Prato, Rimini, Vibo Valentia e Verbania), trovandosi altrimenti nell'impossibilità di operare, hanno fronteggiato tale problema in tempi e modi diversi.

In attesa di un intervento fattivo da parte dei più volte sollecitati organi centrali (Ministero dell'industria, Ministero del tesoro, Ministero del lavoro) sia esso normativo o anche solo amministrativo, vi è chi ha

ritenuto di adottare soluzioni provvisorie ma certamente di positiva efficacia sia per i rispettivi vincitori di concorso che per soddisfare gli immediati bisogni di funzionalità dei diversi Enti, quali fondate ragioni di pubblico interesse.

Tali soluzioni consistono perlopiù in accantonamenti delle somme dovute a titolo previdenziale, in attesa dell'inevitabile intervento sanatorio.

La Camera del Verbano-Cusio-Ossola ha ritenuto al contrario di attendere una formale definizione dell'intera problematica, impegnandosi a sollecitare ulteriormente gli organi competenti, senza ottenere finora alcun effetto.

Nel frattempo l'Ente camerale non è in condizioni di poter operare autonomamente, avvalendosi a tutt'oggi di sole quattro unità ripartite tra la sede centrale di Baveno e quella distaccata di Domodossola.

Ciò ovviamente ha creato una situazione di gravissimo disagio che si ripercuote non soltanto sui servizi di sportello, ma anche sull'attività che l'Ente è chiamato a svolgere per la promozione e l'incentivazione delle attività economiche, con iniziative di indagine, di sostegno e di propulsione nei confronti dei comparti produttivi del territorio provinciale.

Tale insostenibile situazione necessita di una soluzione immediata: è pertanto doveroso che ciascuno, per quanto di propria competenza, si impegni con la massima urgenza ad assumere ogni iniziativa valida ad eliminare il perdurante ostacolo.

Di conseguenza, ci appelliamo ai principi che hanno ispirato tutta la normativa prodotta dal 1990 in poi in relazione all'attività della pubblica amministrazione: efficienza, efficacia, economicità, razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, imparzialità, buon andamento, trasparenza, miglioramento dei servizi, semplificazione ed accelerazione delle procedure, perchè i contenuti dei quali sono portatori non siano ignorati e disattesi, ma diventino i fondamenti di una nascente «cultura amministrativa», non più padrona ma servente gli interessi pubblici.

Cordiali saluti.

I vincitori di concorso

Per comunicazioni si prega di far riferimento ai seguenti nominativi:

Roberta Costi, Via Monte Grappa 15 - 28024 BAVENO (VB).
Tel. 0323/925456

Giuseppina Francioli, Via Villette 17 - GRAVELLONA TOCE (VB). Tel. 0323/864752».

(4-00154)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Alcune camere di commercio di nuova istituzione, tra le quali rientra quella di Verbano-Cusio-Ossola, si erano avvalse della facoltà, di iscrizione del proprio personale all'INPDAP (ex gestione CPDEL) ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 315 del 3 maggio 1967 e dell'articolo 39 della legge n. 379 dell'11 aprile 1955.

Il Ministero dell'industria aveva, pertanto, predisposto ed inviato al Ministero del tesoro, per il prescritto concerto, i decreti interministeriali di approvazione delle delibere dei predetti enti camerali.

A seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del tesoro sui citati decreti, nella parte in cui veniva fissata la decorrenza dell'iscrizione del personale all'INPDAP in data diversa da quella di approvazione delle singole delibere, il Ministero dell'industria, al fine di una uniformità di indirizzo per tutte le neo-costituite camere di commercio, ha provveduto a sottoporre la questione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il predetto Dicastero con nota datata 9 agosto 1996 ha fatto conoscere il proprio orientamento sulla questione, peraltro condiviso dal Ministero del tesoro con nota del 16 ottobre 1996, secondo cui il personale delle camere di commercio è destinatario di una precisa disciplina in materia di assistenza e di previdenza sulla base del disposto dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, e del relativo regolamento approvato con decreto ministeriale del 16 marzo 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, a parere dei predetti Dicasteri, l'obbligo d'iscrizione all'INPDAP del personale delle neo-costituite camere di commercio decorre, *ipso iure*, dalla data di immissione nei ruoli del nuovo ente, ovvero dalla data di assunzione presso quest'ultimo.

D'altro canto anche il Ministero dell'industria in data 17 ottobre 1996 ha manifestato un orientamento del tutto conforme a quello espresso dal Ministero del lavoro e dal Ministero del tesoro.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'INPDAP, interessata direttamente dal Ministero del lavoro e più volte sollecitata dal Ministero dell'industria, ha fatto conoscere le proprie determinazioni in merito alla questione di cui trattasi con nota datata 7 gennaio 1997.

Con la predetta nota l'Istituto, nel far presente di aver preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni sopra citate in ordine alle problematiche sorte a seguito dell'istituzione delle camere di commercio nelle nuove province, ha comunicato di aver disposto per l'iscrizione obbligatoria all'INPDAP (ex CPDEL) del personale delle neo-costituite camere di commercio a far data dall'istituzione delle stesse.

*Il Ministro dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(12 aprile 1997)

PREIONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Si chiede di sapere quale risposta si possa dare alla seguente lettera inviata da alcuni insegnanti all'interrogante:

«Domodossola, 19 novembre 1996

Egregio senatore,

Siamo alcuni insegnanti precari che svolgono il loro servizio presso l'istituto professionale "G.G. Galletti" di Domodossola.

Ci rivolgiamo a Lei per avere dei chiarimenti riguardo la mancata retribuzione del mese di ottobre e il possibile slittamento, di ciò che ci compete, al mese di dicembre.

La ringraziamo anticipatamente e Le porgiamo le più vive cordialità.

(Seguono 12 firme di insegnanti)».
(4-02980)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – I ritardi nella corresponsione degli emolumenti al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, agli inizi del corrente anno scolastico, sono stati causati dall'intervenuta mancanza di fondi nell'apposito capitolo di bilancio destinato a tale tipo di spesa.

Si è reso necessario, pertanto, richiedere al Ministero del tesoro una integrazione che è stata effettuata, in termini di competenza e di cassa, per un importo di 60 miliardi in data 28 ottobre 1996.

Appena avuta la disponibilità dei fondi, il Ministero ha provveduto a ripartirli agli uffici scolastici provinciali, i quali a loro volta hanno messo a disposizione delle singole istituzioni scolastiche le somme necessarie per provvedere al pagamento delle retribuzioni del personale di cui trattasi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(2 aprile 1997)

RIGO, DE CAROLIS, DUVA, PINGGERA, CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la definizione del calendario della scuola dell'obbligo incide sull'organizzazione della vita familiare con riflessi talvolta sulla situazione socio-economica delle varie comunità locali (ad esempio nelle località turistiche);

che l'articolo 7 della legge n. 148 del 5 giugno 1990 prevede che i consigli di circolo didattico definiscano le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie;

che spetta ai comuni fornire alle scuole i servizi sociali parascolastici;

che spesso le esigenze delle comunità locali espresse dai comuni non trovano legittime aspettative da parte dei consigli di circolo, anzi in alcuni casi si contrappongono arrecando così pregiudizio al buon funzionamento scolastico;

che nel comune di Fossalta di Piave, in provincia di Venezia, il consiglio comunale e la popolazione abbiano manifestato il disagio delle famiglie causato dall'attuale distribuzione dell'orario settimanale nella scuola elementare «S. D'Acquisto» così come definito dal locale consiglio di circolo;

che il consiglio comunale di Cervia ha chiesto la definizione di un calendario scolastico che tenga conto dell'importanza economica ed occupazionale che il turismo riveste nel nostro paese;

considerato che la scuola è espressione delle comunità locali e che nello spirito di partecipazione, al fine di conseguire una scuola democratica, occorre definire un ruolo attivo degli enti locali nella programmazione didattica,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare al fine di specificare una funzione attiva degli enti locali nella definizione della programmazione didattica. Ciò nello spirito della riforma dello Stato nel senso del massimo decentramento delle funzioni amministrative.

(4-02745)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ritiene opportuno premettere che l'articolo 7 della legge n. 148 del 1990 di riforma degli ordinamenti della scuola elementare (attuale articolo 129 del decreto legislativo n. 297 del 1994) fissa in 27 il minimo di ore settimanali per lo svolgimento delle attività didattiche, elevabili a 30 in relazione all'attività d'insegnamento della lingua straniera, da articolarsi in orario antimeridiano e pomeridiano su 6 o 5 giorni settimanali.

Ai sensi della medesima norma, compete al consiglio di circolo, organo nel quale sono rappresentate le varie componenti scolastiche (direttore didattico, docenti, personale ATA e genitori) stabilire le modalità di svolgimento delle attività scolastiche quanto migliore possibile dal punto di vista scolastico, tenendo conto anche delle disponibilità strutturali e dei servizi.

L'eventuale adozione di un orario antimeridiano continuato, peraltro improduttivo sotto il profilo didattico, previsto dalla circolare ministeriale n. 271 del 1991 in via eccezionale e transitoria, deve essere adeguatamente motivata e giustificata dalla presenza di gravi carenze di strutture e servizi che non consentano assolutamente l'attuazione di rientri pomeridiani.

Ciò premesso, si fa presente che le deliberazioni, assunte dal consiglio di circolo di Meolo, di adottare, anche per il plesso di scuola elementare di Fossalta di Piave, rientri pomeridiani risultano conformi alle vigenti disposizioni in materia.

Per quanto riguarda poi il ruolo degli enti locali, si ricorda che ai medesimi compete, a norma delle vigenti disposizioni, predisporre le strutture ed i servizi indispensabili affinché gli allievi possano nel mi-

glier modo usufruire del tempo scuola stabilito dall'ordinamento e collaborare con le autorità scolastiche affinché, al di là delle attività strettamente didattiche, possano essere date agli utenti ulteriori opportunità formative.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il consiglio comunale di Collesalveti (Livorno) ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

«Preso atto:

delle enormi difficoltà registrate in apertura dell'anno scolastico, in relazione alla sempre più posticipata definizione degli organici e pubblicazione delle disponibilità di posti nella provincia da parte dell'organismo superiore;

dei notevoli ritardi nell'assegnazione di posti di sostegno, nomina insegnanti DOP e assegnazioni provvisorie nelle scuole del territorio e dell'iter procedurale attuato dal provveditorato agli studi;

della forte riduzione di ore di sostegno agli alunni portatori di *handicap*, in particolare nella scuola media di Collesalveti, dove sono stati seguiti esclusivamente criteri di razionalizzazione economica per far coincidere il contingente di insegnanti specializzati da assegnare alle scuole;

della riduzione dell'organico nella scuola elementare di Colognole, con gravi difficoltà nell'espletamento del lavoro didattico;

esprime la propria disapprovazione:

riguardo alle misure restrittive con cui il provveditorato ha interpretato ed applicato la circolare ministeriale n. 184 del 17 gennaio 1996 e l'ordinanza ministeriale delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 1996-97, quando dopo la firma del contratto della scuola sarebbe stato lecito aspettarsi un avvio dell'anno scolastico più ordinato e corretto, proprio in virtù delle semplificazioni che il contratto stesso prevede;

relativamente alla marcata sottovalutazione del problema *handicap* che rende più debole la portata ed il valore del processo di integrazione quando vengono adottati criteri normativi che non rispettano principi ispiratori delle conquistate leggi n. 517 e n. 104;

sottolinea:

che da una parte l'ente locale, rispettando da anni la normativa vigente e gli accordi di programma (tra provveditorato, ente locale, USL e scuola), provvede a fornire contributi finanziari, attrezzature specifiche, ausili di vario genere per le attività didattiche e per favorire l'integrazione di tutti gli alunni in difficoltà, con interventi che in questi ultimi tempi sono andati anche oltre le proprie competenze amministrative,

mentre dall'altra parte il provveditorato agli studi decide una frammentazione degli organici e delle ore di sostegno interviene con aiuti occasionali e settoriali indebolendo l'efficacia del servizio;

sollecita:

l'attuazione del disegno di legge riformatore presentato dal Consiglio dei ministri e approvato recentemente in Parlamento per la piena attivazione della concertazione tra enti locali e scuola, al fine di garantire le risposte ai diversi bisogni delle scuole del territorio;

il completamento e la conseguente attuazione delle regole previste nella contrattazione decentrata provinciale (non ancora in vigore a Livorno), dove vengono poste attenzioni particolari a soluzioni specifiche per i problemi di ogni territorio;

chiede la definizione di un piano programmatico di interventi che siano segno tangibile di una svolta rispetto alla politica della razionalizzazione tutta economicistica perseguita fino ad oggi;

il consiglio comunale, pur cosciente che le modalità di verifica dei contratti periferici vanno riviste, evidenzia che non deve comunque essere consentito a nessuno di interpretare arbitrariamente leggi, circolari ed ordinanze ministeriali di produrre ritardi aggiuntivi, dato che questi poi ricadono soprattutto sugli alunni e sulle loro famiglie»,

si chiede di conoscere:

le valutazioni del Ministro in indirizzo sulle modalità con cui il provveditorato agli studi di Livorno ha interpretato e applicato la circolare ministeriale n. 184 del 17 gennaio 1996 e l'ordinanza ministeriale relativa alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 1996-97;

se e in che modo si intenda intervenire.

(4-02455)

(21 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Livorno, in merito ai lamentati ritardi nelle operazioni di inizio dell'anno scolastico, ha precisato che gli organici delle scuole medie sono stati definiti nel luglio 1996 e non vi sono state variazioni in sede di determinazione dell'organico di fatto, salvo che per la sezione staccata di scuola media di Stagno ove è intervenuta la costituzione di una ulteriore prima classe a causa dell'accresciuto numero di allievi.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, sulla base del parere espresso dal competente gruppo H, è stato destinato un maggiore numero di posti, in deroga al rapporto un docente per 4 allievi previsto dalla vigente normativa, superiore al rapporto medio sia nazionale che regionale.

Una successiva revisione ha consentito un ulteriore incremento dei posti, soprattutto nella scuola media ove si è venuto a determinare un maggiore fabbisogno.

L'organico di fatto è stato approntato in via definitiva entro il 20 settembre 1996 e le nomine per la copertura dei posti sono state effettuate entro l'8 ottobre 1996.

Per quanto riguarda in particolare la scuola media del comune di Collesalveti e le sue due sezioni staccate di Stagno e Vicarello, alle medesime sono stati assegnati tutti i docenti di sostegno entro il 22 settembre 1996 e tutti i docenti curricolari alla data dell'8 ottobre 1996.

In particolare alle succitate scuole medie sono stati assegnati, a fronte di 14 allievi portatori di *handicap*, 7 posti di sostegno per minorati psicofisici e 2 posti per minorati della vista, con un rapporto posti-allievi tra i più bassi della provincia.

Per quanto riguarda poi la mancata istituzione di una terza classe presso la scuola elementare di Colognole, il medesimo capo dell'ufficio scolastico ha fatto presente che essa è stata determinata dal ridotto numero di allievi e dalla mancanza delle condizioni previste dalla vigente normativa per concedere autorizzazioni in deroga.

Riguardo, infine, alla frammentazione degli organici e delle ore di sostegno lamentata dall'onorevole interrogante, il provveditore ha reso noti gli interventi adottati, che rivestono il carattere di priorità e sono correlati a specifiche situazioni degli allievi debitamente documentate.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che i centri sociali anziani autogestiti sono ormai una importante e consolidata realtà del nostro paese;

che essi sono sorti per il diretto impegno di molti anziani i quali hanno organizzato tali centri, senza fini di lucro, al solo scopo di aiutare i coetanei a vivere bene nella comunità di appartenenza, conservare il più a lungo possibile il benessere psicofisico, essere di aiuto agli altri;

che i soci di tali centri sono numerosi e sono, in prevalenza, anziani o persone in difficoltà o che comunque desiderano socializzare;

che l'esperienza dei centri anziani è stata spesso ostacolata da disinteresse ed incultura, ma anche sostenuta negli anni da molte amministrazioni locali lungimiranti;

che il rapido affermarsi delle realtà in questione non ha però trovato nel legislatore la sensibilità e la competenza necessarie per rispondere positivamente alle esigenze di tali forme associative;

che le scarse norme civilistiche che regolano tali sodalizi lasciano un margine di eccessiva arbitrarietà ai vari poteri dello Stato decentrati sul territorio;

che l'Associazione nazionale dei centri sociali anziani costituita, all'oggi, da 615 associazioni locali, ha da tempo promosso una petizione per evidenziare le difficoltà derivanti, precipuamente, dalla non appropriata interpretazione e applicazione della normativa vigente da parte di apparati burocratici,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per:

sollecitare gli enti regionali, che ancora non l'abbiano fatto, ad inserire l'Associazione centri sociali anziani tra le organizzazioni di volontariato; tale mancato inserimento, infatti, pur in presenza di solide e continuative esperienze sul territorio, ha determinato l'impossibilità per molti centri anziani di beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge-quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991);

stendere una normativa uniforme che indirizzi la stipula di apposite convenzioni tra l'ente locale e le associazioni suddette;

la ridefinizione della norma che esonera le associazioni di volontariato, senza finalità di lucro, dal pagamento del canone RAI-TV e di qualsiasi diritto o tassa SIAE, visto che tale norma viene applicata in modo difforme sul territorio nazionale;

garantire, in sede di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 186, del disegno di legge collegato alla finanziaria 1997 e relativa al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, una fattiva attenzione all'attività meritoria dei centri anziani.

(4-03471)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. - L'interrogante chiede cosa si intenda fare per sollecitare gli enti regionali che ancora non l'abbiano fatto ad inserire l'Associazione centri sociali anziani tra le organizzazioni di volontariato. Detta Associazione, riconosciuta dal Ministero dell'interno con decreto 4 marzo 1994, come «ente nazionale di assistenza», raccoglie l'adesione di oltre 600 realtà che rappresentano più di 200.000 iscritti. I centri sociali anziani, aderenti a tale organizzazione, sono associazioni che favoriscono lo svilupparsi dell'associazionismo ed offrono occasioni di aggregazione e recupero di identità sociale per gli anziani. Data la natura giuridica di «ente nazionale di assistenza» tale Associazione non può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge-quadro sul volontariato non avendo i requisiti previsti dall'articolo 3. Per le sue caratteristiche giuridiche l'Associazione potrebbe essere collocata nell'ambito dell'associazionismo sociale. Purtroppo alle leggi per il volontariato e per la cooperazione sociale non si è ancora affiancata una legge-quadro sull'associazionismo.

Nella passata legislatura sono state presentate tre proposte di legge sull'associazionismo (tutte decadute per fine legislatura): un disegno di legge d'iniziativa del senatore Gibertoni (atto Senato n. 390), una proposta di legge di iniziativa del deputato Olivo (atto Camera n. 1770) ed una proposta di legge dei deputati Lucà ed altri (atto Camera n. 2037). Nella legislatura in corso è stata presentata, il 9 maggio 1996, una proposta di legge sulla disciplina dell'associazionismo sociale d'iniziativa dei deputati Lucà ed altri (atto Camera n. 577), assegnato alla Commissione affari costituzionali il 25 settembre 1996, ma a tutt'oggi non è ancora iniziato l'esame.

Per quanto concerne la richiesta di una uniformità che preveda la stipula di apposite convenzioni tra l'ente locale e le associazioni in que-

stione, si fa presente che essa non è possibile poichè le 615 associazioni locali iscritte all'Associazione nazionale dei centri sociali anziani non hanno tutte la stessa natura giuridica: alcune si sono organizzate come associazioni di volontariato, altre si intendono enti nazionali di assistenza.

Circa i rapporti con la SIAE si fa presente che la legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha apportato una sostanziale modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto di autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato che svolgono attività di intrattenimento per i loro soci ed assistiti senza fine di lucro. Per dette associazioni si prevedono esenzioni e facilitazioni al fine di garantire l'operatività e favorire il perseguimento delle finalità solidaristiche.

Senza dubbio l'interrogazione in oggetto evidenzia carenze derivanti dall'assenza di un quadro legislativo nazionale di riferimento in materia di assistenza sociale e si avverte un diffuso aumento di interesse per le problematiche sociali degli anziani. È intenzione del Governo portare avanti la tutela dei diritti e la qualità di vita delle persone anziane nel rispetto del dettato costituzionale, in coerenza con i principi sostenuti dall'Unione europea, ma soprattutto in coerenza con un modello culturale che rifiuta la marginalità delle fasce deboli, una marginalità che farebbe torto ad un paese caratterizzato, oltre che da un considerevole patrimonio culturale in materia sociale, anche da enormi risorse umane.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(4 aprile 1997)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nell'anno 1994 sono stati espletati i concorsi per i docenti di vari tipi di scuola e in particolare per gli insegnanti della scuola elementare;

che tali concorsi, a cui hanno partecipato circa 30.000 insegnanti, hanno registrato, alla fine del loro *iter*, un numero di vincitori pari a circa un quinto dei partecipanti;

che i suddetti concorsi si sono svolti in tempi diversi da regione a regione e segnatamente prima al Nord che al Sud;

che una tale circostanza ha complicato ancora di più l'assegnazione delle cattedre ed i relativi trasferimenti;

che, ad oggi, vi è una paradossale situazione, segnatamente nel Sud del paese, tale per cui le nomine degli insegnanti non vengono fatte, mentre al loro posto vengono assunti supplenti annuali;

che questo stato di cose è particolarmente allarmante a Napoli e in Sicilia;

che persino le supplenze temporanee sono rese più difficili perchè il decentramento verso i provveditorati dei fondi destinati al paga-

mento dei supplenti è avvenuto senza nessun controllo e perciò tali fondi sono spesso giacenti in qualche ufficio periferico e non ancora destinati;

che l'interrogante non ignora come la riforma della scuola primaria e secondaria per essere efficace debba essere sostenuta da riforme strutturali che i Governi precedenti non hanno neppure avviato,

si chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire per correggere le più vistose storture del sistema di reclutamento degli insegnanti, quale appunto quella di non immettere in ruolo i vincitori di concorso per poi assumere supplenti temporanei, e correggere almeno in parte una disorganizzazione che, sottoponendo gli alunni ad un cambio di insegnante ogni anno, è un vero danno per il buon funzionamento della scuola italiana e per l'apprendimento dei giovani.

(4-03503)

(8 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si deve far presente che le preoccupazioni espresse per la situazione di quei docenti dei vari ordini di scuola che, pur avendo conseguito l'idoneità nei concorsi magistrali e nei concorsi ordinari a cattedra, non riescono ancora ad ottenere l'immissione in ruolo, sono certamente comprensibili, ma attengono ad un problema di non agevole soluzione, in presenza delle limitate disponibilità dei posti di organico nelle singole province e delle specifiche disposizioni normative, in atto regolanti la materia.

Tali disposizioni, alle quali il Ministero si è dovuto fin qui attenere, sono quelle contenute negli articoli 436 e 470 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in applicazione dei quali le nuove nomine devono essere conferite, con le modalità ed i criteri di programmazione stabiliti con apposito decreto interministeriale annuale, nel numero complessivo di cattedre e posti che risultano vacanti dopo le operazioni di trasferimento e passaggio (rispettivamente da altre province e da altri ruoli) a condizione che se ne preveda la disponibilità anche per l'anno scolastico successivo e tenuto conto, per quanto concerne il corrente anno scolastico, del decremento d'organico previsto dalle tabelle allegate al decreto interministeriale n. 174 dell'8 maggio 1996.

I posti residuati dopo tali operazioni, e risultati ancora vacanti dopo le utilizzazioni dei docenti già di ruolo, sono stati destinati alle nuove immissioni in ruolo al 100 per cento per quanto riguarda quelli istituiti presso le singole istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne, invece, i posti istituiti sulla dotazione organica provinciale, essi sono stati utilizzati, entro il limite dei posti effettivamente vacanti, per un'aliquota che, per l'anno scolastico 1995-96, è stata del 50 per cento (articolo 22, comma 9, della legge n. 724 del 1994); per l'anno scolastico 1996-97 tale aliquota è stata determinata in ragione del 35 per cento (articolo 5 della legge n. 425 del 1995).

L'anzidetta normativa e le conseguenti disposizioni applicative, sulla formazione delle classi per la determinazione degli organici, hanno

comportato l'impossibilità di conferire nomine a tempo indeterminato a favore di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie dei succitati concorsi, in particolare nei grandi centri metropolitani del Meridione, ove i relativi contingenti organici sono pressochè saturi e dove si registra ancora la presenza di molti docenti di ruolo di soprannumero.

Quanto poi al fatto – evidenziato dall'onorevole interrogante – che al Sud, al posto delle nomine a favore dei suddetti docenti, vengano conferite supplenze annuali, si osserva che queste ultime, al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle attività didattiche, sono previste per risolvere situazioni di vacanze limitate ad un periodo ben determinato, mentre eventuali nomine a tempo indeterminato si tradurrebbero in un aggravio di spesa per l'erario, con conseguente responsabilità per l'amministrazione, qualora venissero disposte su cattedre non disponibili nell'organico di diritto.

Relativamente poi ai fondi per le supplenze temporanee – che in sede di bilancio preventivo sono difficilmente quantificabili – la materia è stata ora regolata, com'è noto, dall'articolo 1, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (di accompagnamento alla manovra finanziaria per l'anno 1997), le cui disposizioni individuano i capitoli di bilancio su cui gravano le spese per le supplenze brevi e saltuarie e i relativi oneri riflessi, effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, ed affidano al Ministero della pubblica istruzione la definizione di criteri e modalità per la ripartizione, tra le scuole ed istituti di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi per la determinazione delle quote da accantonare per esigenze occasionali o impreviste.

Si conviene, ad ogni modo, con l'onorevole interrogante circa l'esigenza che una efficace riforma della scuola non possa prescindere da adeguate riforme strutturali, che il Governo è fermamente intenzionato a realizzare, come sta a comprovare il documento sul riordino dei cicli scolastici già presentato in data 14 gennaio 1997.

Nel frattempo, diversi fattori, quali l'andamento della popolazione scolastica, i tassi di scolarità, la razionalizzazione degli organici, la mobilità del personale, nonchè l'esigenza di pervenire al più equo temperamento delle diverse attese che scaturiscono dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola e le problematiche connesse alla formazione universitaria degli insegnanti a seguito dell'attivazione delle scuole di specializzazione nelle università, consigliano di avviare nuove procedure concorsuali solamente dopo aver acquisito i necessari elementi di chiarezza e di valutazione, fermo restando che il problema degli attuali docenti precari è all'attenzione del Ministero, ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'industria, del com-*

mercio e dell'artigianato e per il turismo e del commercio con l'estero.

– Premesso:

che lo Stato di Taiwan sta assumendo, di anno in anno, una rilevanza economica di caratura mondiale, che esula dal solo Sud-Est asiatico;

che il completo isolamento dal punto di vista politico di tale paese ipocritamente contrasta con i sempre maggiori rapporti economici che la comunità internazionale intesse con Taiwan,

si chiede di sapere:

quale atteggiamento si intenda adottare per il futuro nei rapporti con Taiwan;

se non si ritenga opportuno potenziare gli uffici italiani del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto nazionale del commercio estero in Taipei.

(4-01782)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante si fa presente che, nei rapporti con Taiwan, il nostro paese non ha sottovalutato l'importanza della profonda trasformazione che il regime politico ha subito negli ultimi anni. L'autoritarismo imperniato sul monopolio del potere esercitato dal Partito nazionalista, espressione prevalente degli uomini e degli apparati rifugiatisi sull'isola dopo il trionfo della rivoluzione comunista nella Cina popolare, ha ceduto gradatamente il passo ad un sistema democratico e multipartitico. Il deciso riequilibrio a favore della componente autoctona della popolazione ed il compimento del processo democratico rappresentato dalle elezioni dirette del presidente, avvenute nel marzo 1996, hanno naturalmente contribuito ad un riaggiustamento della politica dell'Italia e dei paesi dell'Unione europea nei confronti di Taiwan.

Il nuovo atteggiamento – che non può, beninteso, violare gli obblighi derivanti dall'accettazione della politica di «una sola Cina», di non riconoscimento di una statualità dell'isola separata dalla Cina continentale – è testimoniato da una più attiva promozione dei rapporti economici e culturali con i taiwanesi, che del resto rientrano in quei contatti «people to people» che la stessa Pechino favorisce, con particolare riferimento agli scambi – indirizzati ad una pacifica, tendenziale integrazione – tra le sue province costiere meridionali, Fujian e Zhejiang, e l'isola prospiciente. Il nuovo approccio si sostanzia inoltre in un'azione di discreta ma ferma pressione sia su Pechino che sulle autorità di Taipei affinché le ricorrenti tensioni tra le due sponde non degenerino in crisi pericolose per la stabilità dell'intera regione.

Nell'impossibilità di attivare una rappresentanza diplomatica, il nostro interesse verso Taiwan si è concretamente manifestato con l'apertura, a partire dal gennaio 1995, di un ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale che, a partire dell'ottobre 1996, ha assorbito anche le competenze dell'*Italian trade promotion office* (ITPO) operante dal 1992 con un contributo dell'ICE. In tal modo si vuole of-

frire una immagine univoca del nostro paese, al pari degli altri Stati europei ed eliminare alcune diseconomie e sovrapposizioni precedentemente esistenti.

Come già fatto da altri paesi, la delegazione che opera a Taipei è stata incaricata di provvedere anche al rilascio dei visti di ingresso ai cittadini locali che desiderano venire in Italia per motivi di affari o per turismo. Si prevede che il flusso di taiwanesi che giungeranno in Italia nell'arco di un anno si attesterà sulle 100.000 unità.

Tale elevato flusso di visitatori riflette l'alto volume di interscambio commerciale con un paese che è divenuto uno dei principali sbocchi per le esportazioni italiane in Asia. In effetti, il processo di crescita economica in corso oramai da anni a Taiwan ne fa uno dei paesi più dinamici dell'area asiatica con elevati livelli di reddito *pro capite* e tassi di crescita annua del prodotto interno lordo pari al 6-7 per cento. L'interesse italiano trova il suo fondamento nel crescente volume dell'interscambio commerciale di Taiwan con il resto del mondo - che dimostra l'apertura di quel paese alle tendenze del libero scambio internazionale - e nel rilevante livello degli investimenti taiwanesi all'estero (al pari di quanto avviene per Giappone e Corea del Sud) di cui si cerca di creare l'allocatione nel nostro paese. A tale riguardo, l'Italia è ancora in posizione arretrata rispetto ad altri paesi europei (e in particolare Gran Bretagna e Germania), avendo ricevuto investimenti taiwanesi per soli 2,06 miliardi di lire nel 1995 e per 1,89 miliardi di lire nel periodo gennaio-ottobre 1996.

L'interscambio commerciale tra Italia e Taiwan è costantemente aumentato negli ultimi anni fino a raggiungere, nei primi 11 mesi del 1996, il valore di 4.463 miliardi di lire con un incremento del 12,3 per cento rispetto all'analogo periodo del 1995; dal 1993 la bilancia commerciale registra un saldo attivo per il nostro paese che ha raggiunto, nel periodo gennaio-novembre 1996, 939,2 miliardi di lire (537,6 miliardi nello stesso periodo del 1995) grazie ad un consistente aumento delle nostre esportazioni, al quale è corrisposta una crescita più moderata delle nostre importazioni. In ambito comunitario, l'Italia risulta essere il quinto *partner* commerciale di Taiwan dopo Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Francia, assestandosi al quarto posto come fornitore - con una quota di mercato pari al 10,8 per cento delle esportazioni comunitarie verso Taiwan - ed al quinto posto come acquirente.

Il Governo italiano intende proseguire sulla strada del rafforzamento delle relazioni economico-commerciali con Taiwan, tenuto anche conto della rilevante presenza in quel paese di imprese italiane i cui investimenti sono stati pari a 35 miliardi di lire nel 1995, e a 25,7 miliardi di lire nel periodo gennaio-ottobre 1996; particolarmente attive sono le imprese del gruppo IRI (Alitalia, Ansaldo e Fincantieri) e, nel settore privato, la Rodio e la Lonardi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(2 aprile 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nello scorso mese di novembre 1996, in coincidenza con le pessime condizioni meteorologiche, si sono verificate delle fortissime e straordinarie mareggiate che hanno investito tutto il litorale veneto;

che tale veemente fenomeno ha messo a dura prova le difese costiere della laguna e della città di Venezia, con particolare riferimento a quelle parti di litorale ove il Magistrato alle acque del Ministero dei lavori pubblici non è ancora intervenuto con le opere di ripascimento e rinforzo,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano – ai fini di garantire la sicurezza delle popolazioni costiere, nonché una migliore salvaguardia fisica ed economica delle città di Venezia, Chioggia e Jesolo – provvedere ad accelerare ed ampliare le opere marittime attualmente in corso, con particolare riguardo al raddoppio dell'attuale capacità di ripascimento delle spiagge a mezzo draghe e alla sua immediata estensione anche a quei tratti di costa veneziana non ancora oggetto di lavori o progetti di intervento.

(4-03201)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, il Magistrato alle acque di Venezia ha riferito che, nell'ambito degli interventi di salvaguardia fisica della città di Venezia, Chioggia e Jesolo e dell'intera laguna, sta attuando un progetto generale di difesa e di rinforzo dei litorali, dalla foce del Sile alla foce del Brenta, di grande portata.

Al riguardo, ha precisato che sono in corso di realizzazione e saranno completati entro il 1997 i lavori di rinforzo del litorale del Cavallino; che è in corso di esecuzione un progetto generale di rinforzo del litorale di Pellestrina, finanziato per il 50 per cento; questa prima fase di lavori sarà completata entro il 1998. Per la seconda parte, è disponibile un parziale finanziamento: il progetto esecutivo è già stato predisposto dal comitato tecnico del Magistrato ed appena si acquisiranno maggiori garanzie finanziarie si procederà alla consegna dei lavori.

Per l'abitato di Pellestrina che è quello che presentava le situazioni di maggior rischio le opere di maggior importanza sono state già realizzate e la situazione è sotto controllo.

I lavori di rifacimento e rinforzo del litorale di Sottomarina (Chioggia) sono già stati finanziati; il progetto è stato predisposto ed è anche stato approvato in sede di commissione tecnica ministeriale; si prevede di iniziare i lavori nel corso del 1997.

È allo studio il progetto di rinforzo del litorale dell'Isola Verde, tra le foci del Brenta e dell'Adige; per esso sono disponibili venti miliardi di finanziamenti ed è prevedibile che i lavori inizieranno entro il 1997.

Per quel che riguarda il rinforzo del litorale del Lido esiste un progetto di massima già approvato, ma l'avvio dei lavori è subordinato alle

disponibilità economiche che attualmente non sono state ancora reperite; sono solo previsti lavori per circa 7 chilometri e 500 metri, nella zona centrale e meridionale dell'isola, dove sono presenti le situazioni di maggiore rischio a causa dell'erosione del litorale, con pericolo di allagamento del territorio retrostante.

La situazione più complessa è rappresentata dal litorale di Jesolo, dove il pericolo di allagamenti della città è reale atteso che la spiaggia è profondamente erosa; tuttavia per realizzare un intervento completo di rinforzo del litorale e della foce del Sile è necessario un finanziamento di oltre 100 miliardi, al momento non disponibile. Per ora sono in corso alcuni progetti preliminari e forse potrà essere reperito un piccolo finanziamento per i lavori da realizzare alla foce del Sile.

Tutti i progetti in corso di realizzazione sono stati predisposti nel più rigoroso rispetto delle norme tecniche, scientifiche e di impatto ambientale. Il Magistrato alle acque, attraverso la legislazione speciale ha competenze solo per interventi di salvaguardia fisica e non di carattere socio-economico, pertanto il sistema di opere previste ed in parte già realizzate con i progetti sopra descritti prevede il ripristino delle difese naturali mediante la creazione di nuove spiagge là dove le originarie sono andate distrutte o l'ampliamento di quelle attualmente ridotte, nonché la formazione, ove possibile, di un nuovo fronte di dune.

Attraverso la realizzazione di tali opere verrà migliorato il paesaggio e l'ambiente dell'intera fascia costiera e sarà assicurata la vitalità e vivibilità della laguna e dei suoi abitanti.

Inoltre mediante una costante ordinaria manutenzione viene assicurato il rispetto della salvaguardia fisica e ambientale delle coste in questione e dell'intero *habitat* in cui insistono.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(10 aprile 1997)

SERENA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che migliaia di insegnanti precari occupati nelle scuole della provincia di Treviso lavorano dall'inizio di settembre ma non hanno ricevuto gli ultimi due stipendi;

che il provveditorato agli studi sembra non abbia inviato alla Direzione del tesoro le carte necessarie per mettere a libro paga gli incaricati;

che esistono inoltre problemi relativi alla possibilità di avere retribuite le ferie non godute,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per porre rimedio ai problemi esposti in premessa.

(4-03274)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Treviso ha precisato che al personale docente che ha effettuato supplenze brevi sono stati corrisposti, con i fondi a disposizione delle istituzioni scolastiche, gli emolumenti relativi a stipendi, arretrati e ferie fino a tutto dicembre 1996.

Per quanto riguarda, invece, il rimanente personale docente con contratto a tempo determinato, sono state già ultimate le operazioni finalizzate alla trasmissione dei dati alle Direzioni provinciali del tesoro cui compete l'erogazione delle spettanze.

In merito alla retribuzione delle ferie non godute il capo dell'ufficio scolastico provinciale ha fatto presente che, nei confronti dei docenti interessati, sono applicate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale decentrato del comparto scuola, le quali prevedono che le medesime sono liquidate «al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico».

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

SERENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che continuano a giungere notizie secondo cui la Croazia rifiuta gli aiuti del Veneto relativi al restauro di monumenti di epoca veneziana in Istria e Dalmazia;

che tra le altre opere vi è il restauro di importanti vestigia della Serenissima Repubblica di Venezia;

che la Croazia sembra abbia rifiutato la catalogazione dei beni culturali veneziani nelle isole del Quarnaro;

che Zagabria preferisce dimenticare che Istria e Dalmazia per cinque secoli hanno fatto parte della Serenissima;

che questa non è la prima e non sarà l'ultima delle provocazioni del governo croato che da parecchio tempo sta dimostrando un aperto livore verso la comunità italiana,

si chiede di sapere se il Governo non intenda intervenire tempestivamente per porre fine ad una lunga serie di provocazioni e nella fattispecie se non intenda sollecitare l'uso dei fondi già elargiti dal nostro paese per il restauro delle suddette opere.

(4-03461)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La regione Veneto ha approvato una normativa autonoma in materia di finanziamento per il restauro di beni culturali di origi-

ne veneziana in Istria e Dalmazia. Non risulterebbe che tale normativa sia stata concordata con le autorità croate o che, successivamente, sia intervenuta un'intesa con Zagabria in merito.

Per quanto riguarda episodi specifici, si è a conoscenza soltanto della proposta di restauro della Torre dell'Orologio della città di Cherso, che è attualmente bloccata, in quanto da parte croata non si intenderebbe accettare anche la ricollocazione del leone di San Marco nella nicchia della Torre stessa. A tale proposito, l'ambasciata d'Italia in Zagabria è più volte intervenuta presso le competenti autorità croate ed ha in particolare sollecitato l'interessamento del Ministro della cultura.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(8 aprile 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'11 novembre 1993 l'interrogante sollecitò:

a) l'inserimento del «Trullo Sorano» esistente in Ostuni (Brindisi) in contrada Pescarosa-Satis, tra i beni d'interesse storico ed artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939;

b) le iniziative per il recupero e la valorizzazione di un bene così importante;

che il 5 febbraio 1994 il Ministro per i beni culturali ed ambientali rispose annunciando che la sovrintendenza dei beni culturali artistici e storici di Bari «tenuto conto dell'interesse storico-architettonico del Trullo in argomento, maestoso e raro esempio di architettura rurale risalente probabilmente ai secoli XVI e XVII, in condizioni di degrado, ha dato inizio alla procedura per l'apposizione del vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939»;

che lo stesso Ministro aggiunse che la sovrintendenza avrebbe provveduto ad adottare i conseguenti provvedimenti finalizzati alla valorizzazione e conservazione dell'immobile;

che subito dopo, in effetti, il «Trullo Sovrano» fu vincolato;

che, invece, nessun intervento di valorizzazione e conservazione è stato mai programmato e realizzato;

che il comune di Ostuni non ha mai manifestato l'interesse dovuto a un bene di così inestimabile valore culturale ed ambientale;

che il Trullo Sovrano è l'unico esempio esistente di maestoso trullo a due piani;

che proprio nelle scorse settimane l'UNESCO ha riconosciuto i trulli di Alberobello «Patrimonio mondiale dell'Umanità»;

che, attualmente, il Trullo Sovrano è in condizioni di degrado, è circondato da erbacce, carcasse d'auto e rifiuti;

che il comune di Ostuni non ha provveduto nemmeno a predisporre una completa ed idonea segnaletica che indichi ai turisti ed agli studiosi il sito ove è ubicato detto Trullo;

che il proprietario di questo bene non ha i mezzi economici per poter procedere ai necessari ed urgenti interventi di recupero e valorizzazione;

che sarebbe opportuno favorire una convenzione tra il proprietario e il comune, affinché il Trullo Sovrano, dopo gli interventi di recupero, possa essere visitato ed ammirato;

che comunque è urgente l'iniziativa della soprintendenza per finanziare interventi che salvaguardino e valorizzino il Trullo sovrano, si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda assumere.

(4-03636)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha effettuato un sopralluogo all'immobile in questione, vincolato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale 5 febbraio 1994, riscontrando un generale stato di degrado connesso al disuso, che minaccia effettivamente la conservazione e integrità del bene.

Al fine, quindi, di scongiurare l'aggravamento delle condizioni dell'immobile e pervenire ad urgenti interventi di recupero, valorizzazione e riuso, la predetta soprintendenza, con nota n. 2605 del 18 marzo 1997, ha invitato il possessore dell'immobile, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a predisporre un progetto di recupero, da sottoporre all'approvazione della soprintendenza stessa.

Con la predetta nota è stato invitato anche il sindaco di Ostuni ad avviare iniziative comuni con il possessore del bene, finalizzate alla valorizzazione e fruizione pubblica del Trullo, che costituisce unico esempio simile nel territorio ostunese.

*Il Ministro per i beni culturale e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 aprile 1997)

SPECCHIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* - Premesso:

che Porta Mesagne è la più antica porta per la quale si accede alla città di Brindisi;

che delle altre porte di Brindisi è superstite, oltre a Porta Mesagne, solo Porta Lecce;

che lo stato d'incuria e di disinteresse nei confronti di questi importanti beni monumentali sta avendo conseguenze disastrose;

che nei giorni scorsi, probabilmente a causa delle piogge a Porta Mesagne, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco ed i tecnici del co-

mune per transennare la zona, in quanto il muro presenta una evidente e pericolosa crepa;

che nel corso degli anni un fico selvatico e numerose erbacce hanno piantato radici ben profonde nell'antica pietra minandone la tenuta;

che più che scambi di lettere tra soprintendenza e comune finora non si è fatto;

che, tra l'altro, la situazione è tale da presentare anche gravi pericoli per l'incolumità pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente intervenire affinché siano posti in essere seri interventi di ristrutturazione e manutenzione per tutelare l'incolumità dei cittadini e per recuperare e valorizzare i due importanti monumenti di Porta Mesagne e Porta Lecce.

(4-03972)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Le due strutture fortificate, citate nell'interrogazione parlamentare in oggetto, ascrivibili all'occupazione spagnola di Brindisi (XVI secolo), attualmente di proprietà del comune di Brindisi, sono state oggetto di due specifici progetti di restauro, approvati dalla soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Bari con note n. 13797 del 13 ottobre 1987 e n. 7302 del 13 agosto 1986, per la richiesta di finanziamento regionale ai sensi della legge regionale n. 37 del 1979, tale finanziamento non è stato concesso.

La predetta soprintendenza, in considerazione dello stato di degrado, manifestato da vistosi attacchi vegetali e dissesti in copertura, ha invitato e diffidato più volte l'ente locale proprietario ad effettuare lavori di manutenzione, nonchè a provvedere alla chiusura al traffico veicolare di Porta Mesagne, al fine di scongiurare pericoli per la statica dell'immobile.

In merito agli interventi di recupero la soprintendenza ha comunicato che, da informazioni assunte per le vie brevi, l'amministrazione comunale di Brindisi, a seguito di uno specifico finanziamento di circa un miliardo derivante da un protocollo d'intesa con l'Enel, ha dato nuovamente incarico a un tecnico di sua fiducia per la redazione di un nuovo progetto per il recupero delle due strutture, che dovrà essere rimesso alla soprintendenza per il parere di competenza.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(7 aprile 1997)

SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che la regione Puglia vive una situazione di degrado del territorio con particolare riferimento al sub-appennino dauno, al territorio garganico ed al Salento;

che nelle predette zone esistono emergenze che riguardano anche la stabilità di alcuni centri abitati;

che nei giorni scorsi l'assessore regionale ai lavori pubblici della Puglia ha scritto al Ministro dei lavori pubblici per sollecitare lo stanziamento di 10 miliardi di lire ai sensi della legge n. 183 del 1989;

che, allo stato attuale, la regione Puglia non ha a disposizione le risorse economiche adatte a far fronte a questa emergenza;

che le caratteristiche idrogeologiche della zona rendono la situazione effettivamente pericolosa,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire con urgenza provvedendo allo stanziamento delle somme necessarie onde evitare che anche in Puglia possa accadere quello che è successo in Campania e nel Nord Italia.

(4-04094)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione generale della difesa del suolo con nota n. 264 del 6 marzo 1997 ha fatto presente che compito della Direzione stessa è quello di trasferire le risorse di cui alla legge n. 183 del 1989 in base agli stanziamenti triennali previsti dalla legge finanziaria, che vengono successivamente ripartiti dal Comitato dei ministri.

La predetta Direzione ha precisato inoltre che gli interventi che vengono finanziati sono quelli segnalati dalle regioni interessate, che presentano i relativi programmi, opportunamente approvati con proprie deliberazioni.

Al di fuori delle risorse di cui alla legge sopracitata n. 183 del 1989 questa amministrazione non può trasferire ulteriori fondi rientranti nel proprio bilancio, in quanto gli interventi relativi al dissesto idrogeologico sono di esclusiva competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 615 del 1977.

Resta ferma, comunque, la possibilità di attivare interventi urgenti della Protezione civile per fronteggiare situazioni di rischio e pericolo incombenti per la sicurezza degli abitanti.

Il Ministro dei lavori pubblici

COSTA

(10 aprile 1997)

VALENTINO, BONATESTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che risulta agli interroganti che l'Enel, dopo che il comune di Monfalcone ha bocciato la realizzazione di un impianto di rigassificazione e ha richiesto al fornitore nigeriano (NLNG) l'applicazione della clausola di forza maggiore al fine di rescindere

il contratto di fornitura gas stipulato con la Nigeria agli inizi del 1996 con il beneplacito del governo Dini;

che detto contratto prevede in caso di non accoglimento della richiesta Enel il vincolo *take or pay* (prendere o pagare) che comporterà un esborso da parte dell'Enel di circa 700 miliardi all'anno a fondo perduto;

che esiste, peraltro, la possibilità di porre in opera l'impianto di rigassificazione in uno dei siti già individuati dalla SNAM e dall'Enel, tra cui Civitavecchia,

si chiede di sapere quale sia l'orientamento del Governo per evitare tale esborso, che naturalmente graverebbe ulteriormente sul bilancio del paese, e che impatto avrebbe l'eventuale non importazione diretta di gas da parte dell'Enel sui programmi già stabiliti di riconversione a gas delle centrali elettriche attualmente alimentate a carbone o ad olio combustibile.

(4-03076)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – A seguito dell'esito negativo del *referendum* tenuto a Monfalcone che ha reso irrealizzabile il progetto di terminale per la rigassificazione di GNL tra Duino e Monfalcone proposto dalla SNAM, l'Enel ha richiesto al fornitore nigeriano – Nigeria Lng Limited – la rescissione del contratto.

Conseguentemente la NLNG ha avviato la procedura per l'arbitrato internazionale per cui la vicenda, dal punto di vista giudiziario è attualmente oggetto di arbitrato internazionale in corso a Ginevra.

Nel frattempo, al fine di evitare le pesanti conseguenze economiche derivanti dalla rescissione del contratto, sono allo studio iniziative da parte Enel, in collaborazione con il gruppo ENI che potrebbero consentire il rispetto, anche parziale, del contratto di fornitura con la società nigeriana.

*Il ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(2 aprile 1997)

VERALDI. – *Al Ministro della Pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che a seguito dell'istituzione delle nuove province di Vibo Valentia e Crotone la provincia di Catanzaro è stata suddivisa con l'attribuzione di parte del suo territorio ai nuovi enti provinciali;

che, nell'ambito della scuola, il frazionamento delle province ha comportato una serie di stravolgimenti nelle situazioni giuridiche soggettive dei docenti in servizio presso istituti scolastici di comuni passati a far parte delle nuove province;

che, invero, costoro sono stati espulsi dall'ambito territoriale della provincia-madre per essere collocati non più tra gli aspiranti al movimento nell'ambito della provincia originaria ma tra gli aspiranti al movimento da «fuori provincia»;

che, inoltre, ad essi è stata attribuita una inutile priorità per il rientro nella provincia di Catanzaro, rispetto a docenti provenienti da altre province,

si chiede di conoscere se non si intenda promuovere le opportune iniziative per evitare che siano ingiustamente penalizzati tutti i docenti con sede nelle province di Crotone e Vibo Valentia – aspiranti a rientrare nella sede di residenza o altra viciniore – a vantaggio di altro personale, solo occasionalmente in servizio all'interno della provincia di Catanzaro.

(4-03931)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede in sostanza che i docenti assegnati alle scuole funzionanti nei comuni passati alle nuove province di Vibo Valentia e di Crotone, possano, ove ne facciano domanda, rientrare nell'ambito territoriale della provincia di provenienza.

Si fa presente, al riguardo, che a seguito dell'istituzione delle nuove province, questa amministrazione non ha mancato di porsi il problema del personale della scuola, titolare nel territorio scorporato dalla provincia madre e che aveva interesse a rientrarvi e, viceversa, di quel personale che, rimasto nella provincia originaria, perchè titolare nelle sedi di quest'ultima, aveva invece interesse a raggiungere le sedi della nuova provincia.

Si è quindi reso necessario stabilire un criterio per disciplinare dette situazioni nel corso delle operazioni di mobilità; di conseguenza, ferma restando la collocazione della sede di titolarità, nella revisione del contratto collettivo nazionale decentrato sulla mobilità per l'anno 1997-1988, sono stati inseriti dei correttivi per agevolare il rientro nelle sedi della provincia di origine e per il trasferimento in quelle comprese nella nuova.

È stato in particolare riconosciuto un diritto al rientro con precedenza rispetto agli altri aspiranti provenienti da qualsiasi altra provincia, precedenza che si concreta nella partecipazione al movimento dopo la fase comunale, e prima di quella interprovinciale, e per giunta, per l'intera aliquota dei posti disponibili, dal momento che la determinazione delle aliquote del 60 per cento e del 40 per cento, da destinare rispettivamente alla terza fase dei movimenti e ai contratti a tempo indeterminato, viene effettuata dopo i trasferimenti del personale docente delle province di cui trattasi.

Non si ravvisa pertanto l'opportunità di porre in atto altre iniziative, considerato che il sistema testè evidenziato è l'unico in grado di garantire l'accesso a tutti i posti vacanti della provincia.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)
